

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 23
DEL 17 DICEMBRE 2014
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 51
DEL 17 DICEMBRE 2014

SO 23

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

14_SO23_LRE_26

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 assetto istituzionale

Art. 3 principi

TITOLO II - PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

CAPO I - PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE

Art. 4 Piano di riordino territoriale

CAPO II - COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

Art. 5 Unioni territoriali intercomunali

Art. 6 modalità di adesione alle Unioni

Art. 7 disposizioni per la costituzione delle Unioni

CAPO III - PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

Art. 8 programma annuale delle fusioni di Comuni

Art. 9 variazione di Unioni a seguito di fusioni di Comuni

TITOLO III - ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA

CAPO I - AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 10 statuti

Art. 11 regolamenti

CAPO II - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12 organi dell'Unione

Art. 13 Assemblea

Art. 14 Presidente

Art. 15 organo di revisione

Art. 16 commissioni intercomunali

CAPO III - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE

Art. 17 Piano dell'Unione

Art. 18 Direttore

Art. 19 organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 20 Subambiti

CAPO IV - ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA

Art. 21 Assemblee di comunità linguistica

Art. 22 organizzazione e funzioni dell'Assemblea di comunità linguistica

TITOLO IV

ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 23 funzioni esercitate dall'Unione

Art. 24 accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e transfrontaliera e altre forme di collaborazione

Art. 25 altre disposizioni in materia di funzioni

CAPO II - ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

Art. 26 funzioni comunali esercitate dall'Unione

Art. 27 funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione

Art. 28 delega di funzioni comunali all'Unione

Art. 29 regime differenziato

Art. 30 funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione

Art. 31 sportello per il cittadino

CAPO III - TRASFERIMENTO O DELEGA DI FUNZIONI PROVINCIALI E REGIONALI

Art. 32 funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali

Art. 33 trasferimento o delega di funzioni regionali ai Comuni

CAPO IV - PROCEDURA DI RICOGNIZIONE E DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI

Art. 34 atto di ricognizione

Art. 35 piano di subentro

TITOLO V - SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

CAPO I - SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 36 soppressione delle Comunità montane

Art. 37 procedura di ricognizione

Art. 38 piano di successione e subentro

Art. 39 trasformazione delle Comunità montane in Unioni

CAPO II - SUPERAMENTO DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

Art. 40 scioglimento di forme collaborative

TITOLO VI - PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE

CAPO I - PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI

Art. 41 riforma della finanza locale

Art. 42 supporto finanziario regionale agli enti locali

CAPO II - ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE

Art. 43 finalità della Centrale unica di committenza regionale

Art. 44 attività della Centrale unica

Art. 45 Convenzioni quadro

Art. 46 aggiudicazione di appalti su delega

Art. 47 Programma annuale

Art. 48 programmazione per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali

Art. 49 attività di committenza per gli enti locali della Regione

Art. 50 promozione di sistemi informatizzati

Art. 51 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7/2000

Art. 52 clausola valutativa

Art. 53 prima programmazione delle attività della Centrale unica

Art. 54 dotazioni e forme di collaborazione

Art. 55 utilizzo della Centrale unica da parte degli uffici del Consiglio regionale

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE

Art. 56 trasferimento di personale all'Unione

CAPO II - NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 57 indice demografico

Art. 58 tutela della minoranza linguistica slovena

Art. 59 Osservatorio per la riforma

Art. 60 potere sostitutivo

Art. 61 Strade provinciali

Art. 62 sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 6/2006

Art. 63 sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 6/2006

Art. 64 sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 6/2006

Art. 65 sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 6/2006

Art. 66 modifica all'articolo 6 della legge regionale 17/2014

Art. 67 modifiche all'articolo 19 della legge regionale 17/2014

Art. 68 adeguamento dei distretti sanitari

Art. 69 abrogazioni

Art. 70 reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale 33/2002

Art. 71 rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2014

Art. 72 misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali

Art. 73 interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme

Art. 74 norme finanziarie

TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con la presente legge e con provvedimenti a essa collegati e successivi, anche di natura non legislativa, attua il processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

Art. 2 assetto istituzionale

1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, quali enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla presente legge.

2. L'ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali (Unioni) e la definizione delle rispettive funzioni sono orientati al soddisfacimento dei bisogni del cittadino.

Art. 3 principi

1. La riorganizzazione delle forme associative tra i Comuni e la distribuzione delle funzioni amministrative, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel rispetto del principio della concertazione e della leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle comunità locali, si realizza attraverso:

- a) la partecipazione della cittadinanza e dei livelli istituzionali più prossimi alle comunità locali;
- b) la razionale allocazione delle funzioni all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarietà, semplificazione istituzionale, gradualità temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo;
- c) l'uniformità dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività, nonché la sostenibilità della spesa;
- d) l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali delle amministrazioni interessate, al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni a esse attribuite;
- e) la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali e l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

TITOLO II - PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

CAPO I - PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE

Art. 4 Piano di riordino territoriale

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, adotta la proposta del Piano di riordino territoriale per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile che include tutti i Comuni della Regione e individua le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 5.

2. La proposta di Piano è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) contiguità territoriale dei Comuni ricompresi nelle Unioni;
- b) limite demografico minimo per ciascuna Unione pari a 40.000 abitanti ovvero pari a 30.000 abitanti qualora comprenda Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- c) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mo-

bilità, ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali;

d) compatibilità con il territorio delle Aziende per l'assistenza sanitaria;

e) integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni.

3. La Giunta regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali entro venti giorni dalla trasmissione della deliberazione di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1:

a) i Comuni di ciascuna istituendo Unione il cui territorio sia confinante con quello di altra Unione e quelli con essi confinanti possono chiedere l'inclusione in un'Unione contermine;

b) i Comuni di cui all'articolo 6, comma 2, che non intendono aderire ad alcuna Unione ne danno comunicazione alla Regione; entro i successivi venti giorni gli stessi Comuni trasmettono una relazione nella quale viene delineata la sostenibilità dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26, a fronte della riduzione delle risorse di cui all'articolo 42.

5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono assunte dai consigli comunali con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta.

6. Nei successivi quarantacinque giorni la Giunta regionale, acquisite le richieste e le comunicazioni dei Comuni di cui al comma 4, e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, approva il Piano di riordino territoriale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali, l'elenco dei Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione e la decorrenza della sua efficacia.

7. Qualora le modifiche rispetto alla proposta di Piano, derivanti dall'applicazione del comma 4, non consentano l'osservanza dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e d), la Giunta regionale può prescindere dagli stessi dandone adeguata motivazione provvedendo, qualora necessario, ad avviare il procedimento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). La presente disposizione si applica in particolare per i Comuni nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

CAPO II - COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

Art. 5 Unioni territoriali intercomunali

1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.

2. L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla presente legge e a essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 6 modalità di adesione alle Unioni

1. L'adesione a un'Unione è obbligatoria per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane.

2. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, costituisce condizione per la piena fruizione del supporto finanziario regionale agli enti locali previsto dall'articolo 42.

3. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni di cui al comma 2 non è revocabile per dieci anni.

4. Ai fini del monitoraggio e attuazione di risparmi di spesa conseguenti all'istituzione di Unioni territoriali intercomunali, la Direzione centrale competente effettua la ricognizione dei costi derivanti dall'erogazione dei servizi o da altre funzioni di pubblica utilità.

5. Ove alla scadenza del primo triennio dalla costituzione non sia comprovato, da parte dell'Unione e dei Comuni a essa aderenti, il conseguimento di significativi risparmi di spesa e di livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria. L'Osservatorio regionale di cui all'articolo 59 propone parametri oggettivamente rilevanti per la definizione del conseguimento del risparmio, tenuto conto degli equilibri precedentemente perseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate.

6. Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'Unione, compresa la spesa di personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti e pro quota dalla Comunità montana in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e la pro-

grammazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa.

7. Qualora i risparmi di spesa di cui al comma 6 vengano conseguiti nel primo triennio di esercizio delle Unioni, la Regione può riconoscere alle stesse incentivi annuali corrispondenti al risparmio conseguito per ciascun anno.

8. La legge regionale di riforma della finanza locale definisce le modalità di attuazione dei commi 5, 6 e 7.

Art. 7 disposizioni per la costituzione delle Unioni

1. Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, sono costituite entro l'1 ottobre 2015.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci convocata dal Sindaco del Comune di cui al comma 3. La mancata approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione entro novanta giorni dal ricevimento della proposta comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

3. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e convoca l'Assemblea di cui all'articolo 13 per l'elezione del Presidente dell'Unione.

4. Il Presidente dell'Unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'Unione secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo statuto.

5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 è assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato.

CAPO III - PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

Art. 8 programma annuale delle fusioni di Comuni

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali e previo parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni di Comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

2. Il programma annuale delle fusioni di Comuni è redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni e comitati espressione del territorio.

3. Ai fini dell'approvazione del programma annuale delle fusioni di Comuni da parte della Giunta regionale ai sensi del comma 1, la Regione trasmette le proposte dei singoli progetti di fusione ai Comuni interessati per l'acquisizione del parere motivato dei consigli comunali. I Comuni, contestualmente all'espressione del parere, possono richiedere l'applicazione della disciplina transitoria in materia di composizione del consiglio comunale ovvero, in alternativa, della giunta comunale prevista rispettivamente dal comma 2 bis e dal comma 2 ter dell'articolo 20 della legge regionale 5/2003.

4. Il parere è trasmesso all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto di fusione. Decorso inutilmente il termine previsto, la Giunta regionale approva in via definitiva il programma prescindendo dal parere.

5. I Comuni attivano sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai propri statuti e regolamenti. L'esito delle eventuali consultazioni popolari è unito al parere di cui al comma 3.

6. A seguito dell'approvazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa volta alla fusione dei Comuni con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 5/2003.

7. In caso di fusione tra Comuni appartenenti a diverse Unioni, la legge-provvedimento di cui all'articolo 20 della legge regionale 5/2003 determina l'Unione cui accede il nuovo Comune risultante dalla fusione.

8. Per l'anno 2015 il termine di cui al comma 4 è ridotto a sessanta giorni. La Giunta regionale approva il programma annuale entro i successivi trenta giorni.

9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.

10. L'assegnazione spettante è quantificata, per i primi tre anni, nella misura:

a) di 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) di 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

c) di 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.

Art. 9 variazione di Unioni a seguito di fusioni di Comuni

1. Nel caso in cui fusioni di Comuni appartenenti a diverse Unioni comportino identità territoriale fra Comune e Unione, non si applica il regime penalizzante di cui all'articolo 42.

TITOLO III - ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA CAPO I - AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 10 statuti

1. Lo statuto dell'Unione individua in particolare:
 - a) la sede, la denominazione e lo stemma dell'ente, la disciplina della composizione e del funzionamento degli organi, le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna e i rapporti finanziari;
 - b) le modalità di recesso da parte dei Comuni di cui all'articolo 6, comma 2;
 - c) le funzioni e i compiti amministrativi esercitati in attuazione degli articoli da 23 a 33;
 - d) le forme di partecipazione popolare e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. Le modifiche allo statuto sono approvate dall'Assemblea dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per l'approvazione dello statuto del Comune.

Art. 11 regolamenti

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di competenza delle Unioni e i rapporti con i Comuni sono disciplinati con regolamento dell'Unione, il quale può demandare la disciplina di specifici aspetti ad apposite convenzioni.
2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto.

CAPO II - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12 organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione l'Assemblea, il Presidente e il Collegio dei revisori.
2. Lo statuto delle Unioni composte da almeno dieci Comuni ovvero da almeno 100.000 abitanti può prevedere l'istituzione di un Ufficio di presidenza con funzioni esecutive e, in tal caso, ne determina le competenze e la relativa composizione.
3. L'Ufficio di presidenza, qualora istituito, svolge le funzioni non attribuite dallo statuto al Presidente e all'Assemblea.
4. L'Assemblea, il Presidente e l'Ufficio di presidenza, qualora istituito, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica ai quali non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 13 Assemblea

1. L'Assemblea, costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti a ciascuna Unione, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
2. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, e salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:
 - a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
 - b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
 - c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
 - d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
 - e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
 - f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;
 - g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
3. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, i Sindaci dei Comuni aventi un tasso di turisticità rilevato ai sensi del comma 4 pari o superiore a 100 esprimono un numero di voti pari a quello spettante ai sensi del comma 2 incrementato di una unità.
4. Ai fini del comma 3 il tasso di turisticità rilevato per ciascun Comune è definito come la media del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente nell'ultimo triennio precedente ed è determinato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il mese di giugno e con cadenza triennale, a decorrere dal 2015, sulla base dei dati ufficiali diffusi dall'ISTAT.
5. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, il numero di voti espressi in Assemblea dal Sindaco di un Comune risultante da una fusione successiva all'entrata in vigore della presente legge, per i primi dieci anni dalla costituzione del nuovo ente, è pari alla somma dei voti che i singoli Comuni fusi avrebbero avuto singolarmente.

6. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea, i Sindaci possono delegare un assessore a rappresentarli. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente.

7. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.

8. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

9. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 8, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti della costituenda Unione.

10. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

a) modifiche statutarie;

b) regolamenti;

c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;

d) atti di programmazione e di pianificazione;

e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;

f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;

g) Piano dell'Unione;

h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca del Collegio dei revisori;

i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;

j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;

k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;

l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.

11. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

12. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 10 sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 11 è ridotto a venti giorni.

13. Le deliberazioni di cui al comma 10 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente o dall'Ufficio di presidenza, qualora istituito, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

14. Lo statuto può prevedere la competenza dell'Assemblea in ordine all'adozione di altri atti. Qualora non sia previsto l'Ufficio di presidenza, l'Assemblea svolge le funzioni non attribuite al Presidente.

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione; nomina il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito; convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza; nomina il Direttore, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni.

3. Il Presidente dura in carica tre anni, qualora non diversamente previsto dallo statuto, e può essere sfiduciato dall'Assemblea, secondo le modalità dallo stesso disciplinate; in tal caso, sino all'insediamento del successore, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'Unione, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea, per effetto della cessazione della carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, in caso di cessazione anticipata dalla carica, il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente sino alla nuova elezione.

6. Il Presidente può delegare al Vicepresidente, a singoli componenti dell'Assemblea o a singoli componenti dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, specifici ambiti di attività.

Art. 15 organo di revisione

1. L'organo di revisione contabile dell'Unione è costituito secondo le previsioni della vigente disciplina regionale in materia.

Art. 16 commissioni intercomunali

1. Lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consultive intercomunali a supporto dell'attività dell'Assemblea, composte da consiglieri comunali dei Comuni compresi nell'Unione, ne disciplina la composizione e il funzionamento.

2. Le commissioni sono istituite con atto del Presidente, su proposta dell'Assemblea.

3. La decadenza da consigliere comunale comporta automaticamente la decadenza da membro della commissione. In tal caso il Presidente, su proposta dell'Assemblea, surroga il componente decaduto entro trenta giorni.

CAPO III - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE

Art. 17 Piano dell'Unione

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione anche al fine dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socio-economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.

2. Il Piano dell'Unione ha durata triennale e include il contenuto del Piano generale di sviluppo di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131).

3. In sede di prima applicazione il Piano dell'Unione è approvato dall'Assemblea entro novanta giorni dalla data di insediamento.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano dell'Unione e dei relativi aggiornamenti annuali, l'Assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano, in ordine alla quale i consigli dei Comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.

Art. 18 Direttore

1. Lo statuto può prevedere che la gestione dell'Unione sia affidata a un Direttore nominato dal Presidente.

2. Il Direttore è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Unione. Le funzioni del Direttore sono disciplinate dallo statuto e sono esercitate secondo le modalità previste con regolamento.

3. L'incarico di Direttore è conferito, previa selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale. Qualora l'incarico sia conferito a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale è subordinato al suo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento di riferimento.

4. Qualora non sia possibile conferire l'incarico con le modalità di cui al comma 3, lo stesso è conferito, in esito a una procedura a evidenza pubblica, con contratto di diritto privato a tempo determinato a soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.

5. All'incarico di Direttore si applica la disciplina dei contratti collettivi regionali di lavoro dell'area della dirigenza del comparto unico. Il Direttore continua a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore da effettuare entro sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente.

Art. 19 organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo statuto.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio di strumentalità rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'amministrazione.
3. L'organizzazione delle strutture e la gestione del personale sono volte al perseguimento di migliori livelli di efficienza, di efficacia e funzionalità, secondo principi di economicità, flessibilità e adattabilità in rapporto alle funzioni e ai compiti esercitati.

Art. 20 Subambiti

1. Al fine di disporre di una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi mediante la localizzazione degli stessi sul territorio, lo statuto può prevederne la gestione decentrata attraverso l'istituzione di Subambiti, anche in deroga al criterio di contiguità territoriale, soggetti alla pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.
2. L'Unione disciplina con regolamento il funzionamento dei Subambiti, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessità di presidi o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
3. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione, in relazione al territorio di riferimento.
4. La Conferenza dei Sindaci di Subambito nomina un Sindaco che ne coordina l'attività, concorre assieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative del Subambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione al territorio di riferimento.

CAPO IV - ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA

Art. 21 Assemblee di comunità linguistica

1. Sono istituite le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.
2. Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.
3. Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.
4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.

Art. 22 organizzazione e funzioni dell'Assemblea di comunità linguistica

1. L'Assemblea di comunità linguistica elegge al suo interno il Presidente che può avvalersi di un Consiglio direttivo da esso nominato.
2. L'Assemblea di comunità linguistica si riunisce almeno una volta all'anno.
3. L'Assemblea di comunità linguistica approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
4. Il funzionamento delle Assemblee di comunità linguistica non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e per gli enti locali.

TITOLO IV - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE CAPO I - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 23 funzioni esercitate dall'Unione

1. L'Unione esercita:
 - a) le funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27;
 - b) le ulteriori funzioni volontariamente delegate all'Unione dai Comuni che ne fanno parte ovvero da altri

enti pubblici;

c) le funzioni già attribuite alle Comunità montane, a eccezione di quelle previste dall'articolo 36, comma 3;

d) le funzioni provinciali di cui all'articolo 32;

e) le funzioni regionali di cui all'articolo 33.

2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, all'Unione competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi a essa affidati.

3. I Comuni svolgono in forma associata, con le modalità di cui all'articolo 26, le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 e condividono, a tale fine, gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici a loro disposizione.

Art. 24 accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e transfrontaliera e altre forme di collaborazione

1. Le Unioni limitrofe possono stipulare tra loro accordi per programmare in maniera coordinata interventi nelle materie di propria competenza armonizzando gli obiettivi e le modalità di realizzazione.

2. Le Unioni possono convenzionarsi, tra loro e con singoli Comuni che non aderiscono a un'Unione, per disciplinare la gestione coordinata di determinate funzioni e servizi di area vasta, anche di carattere programmatico. Le forme associative fra le Unioni, disciplinate dalle convenzioni, possono essere interlocutori della Regione in relazione alle funzioni e ai servizi da essa coordinati, anche al fine della conclusione di accordi ai sensi del Titolo I, Capo IV, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Gli enti locali, riconosciuta la vocazione internazionale transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di favorire la civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale.

4. Le Unioni poste nella fascia confinaria con altri Stati possono mettere in atto progetti transfrontalieri specifici, con l'eventuale supporto delle strutture regionali, anche partecipando ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), di cui all'articolo 46 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), al fine di:

a) programmare in maniera coordinata, su area vasta transfrontaliera e transnazionale, interventi nelle materie di propria competenza armonizzando gli obiettivi e le modalità di realizzazione;

b) favorire lo svolgimento associato delle funzioni e dei servizi;

c) valorizzare le peculiarità linguistiche.

Art. 25 altre disposizioni in materia di funzioni

1. Per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, protezione civile e polizia giudiziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 111, 112 e 113, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

CAPO II - ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

Art. 26 funzioni comunali esercitate dall'Unione

1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, le funzioni comunali nelle seguenti materie:

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno tre delle funzioni comunali nelle seguenti materie:

a) edilizia scolastica e servizi scolastici;

b) servizi pubblici di interesse generale;

c) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

d) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

f) raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;

g) statistica;

h) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2017.
4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.
5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovramunicipale è determinato dalla normativa regionale di settore.

Art. 27 funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione

1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
 - a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza;
 - b) servizi finanziari e contabili, servizi tributari, ivi compresa la riscossione dei tributi;
 - c) controllo di gestione;
 - d) pianificazione territoriale comunale.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
 - a) opere pubbliche;
 - b) procedure espropriative;
 - c) edilizia privata;
 - d) energia.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, a decorrere dall'1 gennaio 2017.
4. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 28 delega di funzioni comunali all'Unione

1. I Comuni possono delegare all'Unione di appartenenza, per l'esercizio in forma associata, funzioni e servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dagli articoli 26 e 27.

Art. 29 regime differenziato

1. Nelle Unioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, lo statuto può prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti eserciti in forma singola:
 - a) una tra le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1;
 - b) fino a tre di quelle di cui all'articolo 26, comma 2;
 - c) fino a cinque di quelle di cui all'articolo 27.
2. Le funzioni di cui all'articolo 26, esercitate in forma singola dal Comune di cui al comma 1, sono svolte dai restanti Comuni avvalendosi degli uffici dell'Unione con le modalità di cui all'articolo 27.

Art. 30 funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione

1. Per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 110, lettere a), b) e d), della legge 56/2014.

Art. 31 Sportello per il cittadino

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini e l'accessibilità diretta ai servizi, per tutte le funzioni e i servizi previsti dagli articoli 26, 27 e 28 le Unioni e i Comuni garantiscono la presenza sul territorio di ciascun Comune di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.
2. Lo "Sportello per il cittadino" opera nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e assicura all'utenza l'assistenza anche in via informatica e telefonica.
3. Per l'esercizio delle funzioni dello "Sportello del cittadino" è utilizzato il personale già in organico degli enti locali interessati.
4. L'Amministrazione regionale, mediante accordi con gli enti locali, pone in essere formule organizzative di integrazione tra gli sportelli per il cittadino e gli URP regionali, al fine della miglior fruibilità da parte dei cittadini delle rispettive funzioni e dei servizi.

CAPO III - TRASFERIMENTO O DELEGA DI FUNZIONI PROVINCIALI E REGIONALI

Art. 32 funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali

1. Il presente articolo disciplina il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle Province ed elen-

cate agli allegati A, B e C.

2. Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano a esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A, nonché le ulteriori funzioni a esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C.

3. Sono trasferite alla Regione, con decorrenza dall'1 luglio 2016, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, a eccezione di quelle in materia di lavoro di cui alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), il cui trasferimento decorre dalla data di istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, da effettuarsi con legge regionale entro il 30 giugno 2015.

4. Sono trasferite ai Comuni, con decorrenza dall'1 luglio 2016, le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dalle Unioni con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, e dai Comuni che non vi aderiscono.

Art. 33 trasferimento o delega di funzioni regionali ai Comuni

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 3, entro il 31 dicembre 2015, con legge regionale sono individuate le funzioni regionali da trasferire ovvero delegare ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione. Per tali finalità, la legge regionale interviene operando un riordino sistematico delle norme di settore interessate dagli interventi suddetti.

2. La legge regionale di cui al comma 1 fissa modalità e termini per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e per la regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti connessi al trasferimento o alla delega delle funzioni.

CAPO IV - PROCEDURA DI RICOGNIZIONE E DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI

Art. 34 atto di ricognizione

1. Entro il 31 maggio di ogni anno le Province trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. L'atto di ricognizione è trasmesso dall'Assessore competente al Consiglio regionale. L'atto di ricognizione viene formato dalle Province sulla base delle direttive formulate dalla Giunta regionale. L'atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi svolti dall'ente, evidenzia la situazione patrimoniale e finanziaria, le attività e le passività, le risorse umane e strumentali, nonché i rapporti giuridici pendenti. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni, il dato, qualora non frazionabile, viene imputato per intero alla funzione cui si riferisce in prevalenza.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

Art. 35 piano di subentro

1. Il piano di subentro è il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari.

2. Nel piano di subentro dovrà essere prefigurato il trasferimento di risorse anche finanziarie già di competenza della Provincia, dedotte quelle necessarie, sia per l'esercizio delle funzioni proprie, sia per la prosecuzione dell'attività gestionale pregressa, attiva, passiva e patrimoniale.

3. La proposta di piano di subentro è approvata dal Consiglio provinciale ed è trasmessa all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali almeno novanta giorni prima del termine previsto per il trasferimento delle funzioni ivi contemplate.

4. La proposta di piano di cui al comma 3 è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario;

b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

c) per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014.

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il Presidente della Provincia e i rappresentanti degli enti destinatari delle funzioni provinciali per l'intesa sul piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

6. Il piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.

7. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dalla Provincia agli enti destinatari a

decorrere dal trasferimento delle relative funzioni.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

TITOLO V - SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE CAPO I - SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 36 soppressione delle Comunità montane

- 1.** Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dall'1 gennaio 2016.
- 2.** Le Unioni e i Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi alle soppresse Comunità montane con le modalità di cui agli articoli 37 e 38.
- 3.** La Regione succede nelle funzioni di cui all'allegato B, punto 1, lettere da d) a i), già esercitate dalle Comunità montane nei territori di loro competenza.

Art. 37 procedura di ricognizione

- 1.** Entro l'1 maggio 2015 i commissari straordinari delle Comunità montane trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi, con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, delle attività e passività, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle Comunità stesse alla data del 31 dicembre 2014. L'atto di ricognizione è trasmesso dall'Assessore competente al Consiglio regionale.

Art. 38 piano di successione e subentro

- 1.** Entro trenta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 6, i commissari straordinari trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali una proposta di piano per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e per il subentro degli enti successori alle Comunità montane.
- 2.** La proposta di piano di cui al comma 1 contiene:
 - a) l'assetto organizzativo e logistico e la ripartizione del personale agli enti successori;
 - b) l'attribuzione agli enti destinatari dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;
 - c) il progetto di scissione che individua i beni, i crediti, i debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il personale da trasferire agli enti successori formati dalla scissione dei territori compresi nelle Comunità montane.
- 3.** Nell'attribuzione dei beni, dei crediti, dei debiti e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi, i commissari straordinari si attengono alle seguenti disposizioni:
 - a) i beni immobili sono attribuiti agli enti successori sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane;
 - b) i beni mobili sono attribuiti agli enti successori nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente oppure, ove tale utilizzo prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane;
 - c) ai sensi dell'articolo 1298 del codice civile, i debiti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano stati contratti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori e ferma restando la responsabilità solidale verso il creditore ai sensi del codice civile;
 - d) i crediti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;
 - e) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere a) e b) e da quelli di cui alle lettere c) e d), opera il criterio della divisione in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;
 - f) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere c), d) ed e) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati agli enti successori di appartenenza di detto territorio;
 - g) i rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma sono assegnati all'Unione cui aderisce il maggior numero di Comuni che li gestisce, per conto delle altre Unioni, secondo le intese che con esse intervengano.
- 4.** Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari.
- 5.** Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente nor-

mativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il commissario di ciascuna Comunità montana e i rappresentanti degli enti subentranti per l'intesa sul piano di successione e subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

6. Il piano di cui al comma 5 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.

7. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

8. Le Unioni territorialmente competenti prendono atto delle risultanze a consuntivo della gestione delle Comunità montane riferite all'esercizio precedente.

9. La disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle Comunità montane, si intende riferita agli enti che a esse subentrano.

10. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

Art. 39 trasformazione delle Comunità montane in Unioni

1. Qualora il territorio della costituenda Unione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, coincida con quello della Comunità montana, quest'ultima è trasformata in Unione; in tal caso l'articolo 38 non trova applicazione.

2. I Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, e per l'elezione del Presidente, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, dal quale decorre la trasformazione della Comunità montana in Unione. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti cura la pubblicazione dello statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO II - SUPERAMENTO DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

Art. 40 scioglimento di forme collaborative

1. Entro il 31 dicembre 2015, i Comuni provvedono a sciogliere le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le unioni di Comuni istituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006 e le forme associative a esse equiparate ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. Entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, i Comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di Comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 1/2006, interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003.

3. L'iniziativa è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003.

4. Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione e comunque dall'1 gennaio 2017.

5. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in Unione entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1; i Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione.

6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

TITOLO VI - PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE

CAPO I - PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI

Art. 41 riforma della finanza locale

1. Al fine di supportare il riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, nonché per assicurare una funzionale gestione delle risorse pubbliche a favore dello sviluppo delle comunità locali e dei relativi territori, entro il 30 giugno 2015, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale

uno o più disegni di legge recanti la revisione della disciplina della finanza locale intesa come:

- a) definizione di un nuovo e funzionale sistema delle fonti di entrata degli enti locali con particolare riferimento ai trasferimenti regionali;
- b) coordinamento della finanza locale, costituito dalla disciplina concernente il patto di stabilità e il contenimento della spesa, la revisione economico-finanziaria, la disciplina relativa all'individuazione delle condizioni strutturali degli enti locali e la disciplina riguardante gli enti locali deficitari;
- c) definizione delle regole e degli strumenti per il supporto regionale alla corretta programmazione e gestione dei conti pubblici;
- d) la disciplina delle indennità degli amministratori locali.

2. La revisione di cui al comma 1 si ispira, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, ai seguenti principi e criteri generali:

- a) razionalizzazione e innovazione normativa per dare attuazione finanziaria al Sistema pubblico integrato Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011);
- b) applicazione dei principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché del principio di trasparenza nella definizione di un sistema di acquisizione di risorse pubbliche da parte dell'ente locale;
- c) valorizzazione, nella definizione del sistema di trasferimenti agli enti locali ispirato a criteri di federalismo e perequazione, degli enti gestori delle funzioni, con particolare riferimento alle Unioni disciplinate dalla presente legge;
- d) previsione di strumenti e procedure di coordinamento che, in un'ottica di leale collaborazione, assicurino il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei bilanci, individuando anche sistemi premiali e sanzionatori definiti e aggiornati anche tenendo conto degli esiti dei monitoraggi e delle verifiche regionali compiuti a supporto della corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali;
- e) valorizzazione del ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia di garante dell'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale;
- f) previsione di comunicazioni periodiche della Giunta regionale al Consiglio regionale sull'esito dell'andamento del sistema della finanza pubblica locale e in particolare dell'andamento della spesa degli enti locali.

3. La revisione normativa di cui al comma 1, nel definire il sistema di monitoraggio e verifica a supporto della corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali, tiene conto anche degli esiti dei lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 59.

4. I disegni di legge di cui al comma 1 provvedono, inoltre, a integrare e coordinare le nuove disposizioni con quelle preesistenti e compatibili, nonché provvedono ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

Art. 42 supporto finanziario regionale agli enti locali

1. Il supporto finanziario della Regione è destinato, in modo prioritario, a favore delle Unioni, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente e funzionale gestione di servizi e l'utilizzo di risorse pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione assegna annualmente alle Unioni le risorse destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e, fino al loro superamento, delle Province.

3. Gli incentivi regionali a favore degli enti locali previsti dalle leggi di settore si intendono riferiti, esclusivamente, alle Unioni e, fino al loro superamento, alle Province.

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, i Comuni non facenti parte di un'Unione beneficiano delle risorse destinate annualmente al finanziamento dei bilanci dei Comuni ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con una riduzione del 30 per cento rispetto all'importo quantificato secondo i criteri previsti dalla normativa finanziaria di riferimento.

5. Le modalità attuative delle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le decorrenze, sono definite dalla legge regionale di riforma della finanza locale, nonché dalle leggi finanziarie regionali.

CAPO II - ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE

Art. 43 finalità della Centrale unica di committenza regionale

1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore:

a) dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni;

b) degli enti locali della Regione.

2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.

3. La Centrale unica di committenza regionale si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.

5. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della Centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria. La Centrale unica di committenza regionale, per quanto concerne le procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall'articolo 35 della legge regionale 6/2006 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

Art. 44 attività della Centrale unica

1. Per le finalità di cui all'articolo 43, la Centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore della domanda, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando accordi quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

2. La Centrale unica di committenza regionale svolge anche funzioni di consulenza e supporto nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai soggetti di cui all'articolo 43.

3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.

4. Sono escluse dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione si avvale della società in house Insiel SpA, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, per i quali si applica l'articolo 7 della legge regionale 17/2014.

Art. 45 convenzioni quadro

1. La Centrale unica di committenza regionale stipula convenzioni quadro con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

2. I soggetti di cui all'articolo 43, in adesione alle convenzioni quadro di cui al comma 1, stipulano autonomamente, mediante l'invio di ordinativi di fornitura agli operatori economici, contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni previste dalla convenzione.

3. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), sono obbligati ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla Centrale unica di committenza regionale.

4. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), che hanno rappresentato il fabbisogno di acquisire beni o servizi oggetto di convenzioni quadro, si impegnano ad aderire alle convenzioni stesse, sottoscrivendo i relativi contratti di appalto derivati.

5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), che non hanno rappresentato il proprio fabbisogno, hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro, nei limiti della vigenza e della disponibilità residua delle stesse.

Art. 46 aggiudicazione di appalti su delega

1. La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi in convenzioni quadro di cui all'articolo 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 43.

2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla programmazione di cui all'articolo 47, fatta salva la facoltà di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili.

Art. 47 programma annuale

1. La Centrale unica di committenza regionale, sulla base dei fabbisogni raccolti, predispone un programma annuale e una previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi.
2. Il programma di cui al comma 1 viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario.

Art. 48 programmazione per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali

1. Le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale e gli enti regionali trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale il Piano dei propri fabbisogni, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.
2. La Centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore, raccolti i fabbisogni di cui al comma 1, propone le attività da inserire nella Relazione politico-programmatica regionale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Nome in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), in misura adeguata a garantire uno svolgimento efficiente delle procedure di scelta del contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative e al dimensionamento dell'organico della Centrale stessa.

Art. 49 attività di committenza per gli enti locali della Regione

1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale.
2. I rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), sono regolati da accordi di committenza, la cui durata è fissata in un massimo di tre anni, salvo rinnovo espresso.
3. L'accordo di committenza disciplina le attività delegate di committenza nonché le modalità di regolazione dei rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), anche con riferimento alle modalità di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento.
4. Gli accordi di committenza di cui al presente articolo non prevedono oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli di cui al comma 3.
5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, che hanno stipulato accordi di committenza trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale il Piano dei propri fabbisogni, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.
6. La Centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore, raccolti i fabbisogni di cui al comma 5, individua le attività da inserire nel proprio programma di cui all'articolo 47.
7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'articolo 43.

Art. 50 promozione di sistemi informatizzati

1. La Regione promuove l'informatizzazione del sistema di approvvigionamento di beni e servizi dei soggetti di cui all'articolo 43.

Art. 51 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7/2000

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2000 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2.
2 ter. Nelle procedure di cui al comma 2 bis, il direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente.>>.

Art. 52 clausola valutativa

1. Ogni due anni, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti, riferendo in particolare in che misura la costituzione di una Centrale unica di committenza regionale ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio, e quale sia l'efficacia degli interventi previsti nella legge, come verificata con esperti e operatori del settore.

Art. 53 prima programmazione delle attività della Centrale unica

1. In sede di prima applicazione, la programmazione delle attività della Centrale unica di committenza

regionale è effettuata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2015, su proposta dell'Assessore competente in materia di centralizzazione della committenza.

2. Ferma restando l'attività programmatica da espletarsi nel corso del 2015, la Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016; trova frattanto applicazione la disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza, con facoltà per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia di avvalersi delle forme associative previste dalla normativa regionale.

Art. 54 dotazioni e forme di collaborazione

1. La Giunta regionale assicura alla Centrale unica di committenza regionale la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura dall'1 gennaio 2015, al fine di adempiere alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legge 66/2014, anche con riferimento alla partecipazione al Tavolo costituito dallo Stato fra i medesimi soggetti aggregatori.

2. La Regione promuove forme di collaborazione e interscambio fra la propria Centrale unica di committenza regionale e le altre Centrali territoriali, oltreché con Consip SpA.

Art. 55 utilizzo della Centrale unica da parte degli uffici del Consiglio regionale

1. Il ricorso alla Centrale unica di committenza regionale da parte degli uffici del Consiglio regionale è disciplinato da convenzione fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO I - NORME TRANSITORIE

Art. 56 trasferimento di personale all'Unione

1. In sede di prima applicazione, il personale dell'Unione è costituito da:

a) personale proveniente dai Comuni in essa ricompresi, in relazione alle funzioni comunali da essa esercitate, secondo le intese intervenute tra gli enti locali interessati;

b) personale delle Comunità montane secondo le previsioni del piano di successione e subentro di cui all'articolo 38.

2. Il personale delle Comunità montane e del Consorzio comunità collinare del Friuli è trasferito alle Unioni di riferimento a decorrere dalla loro trasformazione o soppressione.

3. Il personale dei Comuni e delle Province è progressivamente trasferito all'Unione di destinazione contestualmente alle decorrenze dell'esercizio delle funzioni trasferite.

4. Il personale trasferito conserva il trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti.

CAPO II - NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 57 indice demografico

1. Ai fini della presente legge, la popolazione dei Comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 58 tutela della minoranza linguistica slovena

1. Nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 38/2001, le Unioni garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 38/2001, le Unioni di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge 38/2001, in modo da assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello già in godimento nel territorio di riferimento.

Art. 59 Osservatorio per la riforma

1. Presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali è istituito l'Osservatorio per la riforma, al quale sono attribuite funzioni di impulso, di monitoraggio e di raccordo per l'attuazione della presente legge e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale previsto dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, tra il Governo e le Regioni, sancito in sede di Conferenza unificata in data 11 settembre 2014.

2. L'Osservatorio per la riforma fornisce indicazioni per la predisposizione del piano di subentro di cui all'articolo 35 e propone iniziative di razionalizzazione e semplificazione di enti, agenzie e società della Regione e degli enti locali, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.

3. L'Osservatorio per la riforma, coordinato dall'Assessore regionale competente in materia di coordina-

mento delle riforme, è formato da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati, da due rappresentanti delle Province e da quattro rappresentanti dei Comuni, due dei quali espressi da Comuni montani o parzialmente montani, designati dal Consiglio delle autonomie locali.

4. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono essere invitati altri rappresentanti degli enti locali, in relazione agli argomenti trattati. I componenti dell'Osservatorio possono farsi assistere da esperti e da funzionari delle rispettive amministrazioni.

5. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono assistere i consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia.

6. Gli enti locali implementano e mettono a disposizione dell'Osservatorio per la riforma i dati e le informazioni in loro possesso, necessari all'espletamento delle funzioni e dei compiti a esso affidati. L'inservanza di tali adempimenti comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

7. L'Osservatorio per la riforma svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 60 potere sostitutivo

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 1/2006 e al principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione da parte degli enti locali di atti obbligatori, ai sensi della presente legge, nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegna allo stesso, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a dieci giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.

3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario stesso non sia insediato.

4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.

Art. 61 strade provinciali

1. Con effetto dalle date di cui all'articolo 32, commi 3 e 4, è trasferita alla Regione, ai Comuni per lo svolgimento in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione la proprietà delle strade provinciali, identificate con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Ai fini del trasferimento della proprietà di cui al comma 1, entro l'1 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

3. Il decreto del Presidente della Regione di classificazione amministrativa delle strade, attuativo della deliberazione di cui al comma 2, identifica, altresì, l'ente al quale appartiene ciascun tratto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Art. 62 sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 6/2006

1. L'articolo 17 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17 servizio sociale dei Comuni

1. I Comuni esercitano, tramite le Unioni territoriali intercomunali, la funzione di programmazione locale del sistema integrato e gestiscono i servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), nonché le attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli articoli 31, 32 e 33, in forma associata negli ambiti territoriali individuati dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i Comuni esercitano, tramite le Unioni territoriali intercomunali, le altre funzioni e servizi attribuiti dalla normativa regionale di settore, nonché quelli ulteriori eventualmente individuati dai Comuni interessati.

3. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui ai commi 1 e 2 assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.

4. Il Servizio sociale dei Comuni è dotato di un responsabile e di un ufficio di direzione e programmazione

di ambito distrettuale e articola la propria organizzazione in modo da garantire i servizi, gli interventi e le attività di cui ai commi 1 e 2.

5. L'ufficio di direzione e programmazione è struttura tecnica di supporto all'Assemblea di cui all'articolo 20 per la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali.>>.

Art. 63 sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 6/2006

1. L'articolo 18 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

<<Art. 18 forme di gestione del Servizio sociale dei Comuni

1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da un regolamento approvato dall'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale.

2. Il regolamento stabilisce la forma di gestione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la gestione diretta, la delega all'Azienda per l'assistenza sanitaria o la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale.

3. Il regolamento disciplina:

a) la durata dell'eventuale delega;

b) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio;

c) i criteri e le procedure di nomina del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 21, nonché la costituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale;

d) i rapporti finanziari;

e) le modalità di informazione ai consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni.

4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), non coincida con un'Unione territoriale intercomunale, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di una o più Unioni, il regolamento individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.>>.

Art. 64 sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 6/2006

1. L'articolo 19 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19 delega

1. L'atto di delega individua le modalità attuative del regolamento di cui all'articolo 18.

2. In caso di delega, presso l'ente delegato è costituita una pianta organica aggiuntiva nella quale è inserito il personale che nei Comuni associati svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, nonché quello di eventuale nuova assunzione.

3. L'ente delegato, d'intesa con l'Assemblea dei sindaci dell'Unione territoriale intercomunale, definisce il numero e il profilo professionale del personale da inserire nella pianta organica di cui al comma 2, nonché le modalità organizzative del Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.

4. Il personale messo a disposizione dai Comuni associati conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza.

5. Le Aziende per l'assistenza sanitaria e le Aziende pubbliche di servizi alla persona alle quali è demandata la gestione del personale osservano, anche in materia di assunzioni, le norme in vigore nel settore degli enti locali.

6. Gli oneri delle attività delegate sono a carico dei Comuni deleganti e sono oggetto di specifica contabilizzazione.

7. Nei limiti del fabbisogno programmato, le nuove assunzioni di personale da parte dell'ente delegato sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale che si applicano alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.

8. In caso di revoca della delega, il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito al nuovo ente gestore, previa integrazione delle relative piante organiche.>>.

Art. 65 sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 6/2006

1. L'articolo 20 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

<<Art. 20 funzioni dell'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale

1. L'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le seguenti attività:

a) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo

24 e alla stipulazione del relativo accordo di programma;

b) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;

c) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;

d) partecipa al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul Programma delle attività territoriali (PAT), rispetto al quale concorre inoltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute;

e) esprime il parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma. Qualora l'Azienda per l'assistenza sanitaria gestisca, in delega, anche i servizi socioassistenziali, il parere espresso è vincolante;

f) verifica l'attuazione degli obiettivi assegnati al Direttore di distretto;

g) svolge le ulteriori funzioni attribuite dai Comuni dell'ambito distrettuale.

2. Alle riunioni dell'Assemblea concernenti l'attività del Servizio sociale dei Comuni partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria o un suo delegato, il Coordinatore sociosanitario dell'Azienda medesima, il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e il Direttore di distretto. Possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche dell'ambito distrettuale.>>.

Art. 66 modifica all'articolo 6 della legge regionale 17/2014

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 17/2014 è sostituito dal seguente:

<<2. Le perimetrazioni degli ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria sono ridefinite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, in relazione al Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)>>.

Art. 67 modifiche all'articolo 19 della legge regionale 17/2014

1. All'articolo 19 della legge regionale 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

<<15. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è organo rappresentativo dei Comuni e svolge le funzioni previste dall'articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.>>;

b) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

<<15 bis. Le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dall'Assemblea dell'Unione, sia qualora il territorio del distretto coincida con l'Unione, sia qualora ne rappresenti un multiplo o una frazione, con le seguenti articolazioni:

a) qualora il territorio del distretto coincida con un'Unione territoriale intercomunale, l'Assemblea dell'Unione svolge le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale;

b) qualora l'articolazione territoriale del distretto rappresenti il territorio di più Unioni, le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dalle Assemblee delle Unioni facenti parte del medesimo territorio distrettuale in modo congiunto;

c) qualora l'articolazione territoriale del distretto rappresenti una frazione del territorio di un'Unione, le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dai Sindaci dei Comuni componenti l'Assemblea dell'Unione facenti parte del territorio del distretto.>>.

Art. 68 adeguamento dei distretti sanitari

1. Entro novanta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 6, la Regione adegua la definizione del territorio di riferimento degli ambiti dei distretti sanitari di cui all'articolo 19 della legge regionale 17/2014 in conformità al nuovo assetto territoriale derivante dall'applicazione della presente legge.

Art. 69 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5 bis e 5 ter, della legge regionale 1/2006;

b) la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);

c) l'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);

d) i commi 2 e 17 dell'articolo 11 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, correzionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

e) gli articoli 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali).

Art. 70 reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale 33/2002

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'articolo 36, vigono nuovamente gli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 36 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, vigono nuovamente gli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002.

Art. 71 rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2014

1. In analogia a quanto previsto, per l'anno 2014, per l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali, dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12/2014, come sostituito dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 15/2014, nonché tenuto conto, quale corretto e compiuto dato di riferimento, dell'esito della ricognizione di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge regionale 12/2014 e del fatto che la sentenza della Corte costituzionale 54/2014 è stata depositata successivamente all'avvio dell'esercizio per l'anno 2014, i rapporti di lavoro flessibile, afferenti a fattispecie non rientranti tra quelle direttamente oggetto della richiamata sentenza, instaurati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2014, che abbiano comunque determinato una situazione di superamento dei relativi limiti assunzionali nazionali, sono fatti salvi, esclusivamente per l'anno 2014, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, a valere sulle risorse disponibili accertate, a livello di sistema integrato di comparto, in esito alla succitata ricognizione.

Art. 72 misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali

1. All'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 23, dopo le parole <<confermare i contributi concessi>> sono inserite le seguenti: <<, stabilendo nuovi termini per la realizzazione dei lavori anche qualora, al momento della domanda di cui al comma 24, risultino già scaduti quelli precedentemente fissati>>;
 - b) all'alinea del comma 24 le parole <<entro la data fissata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 22>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro la data del 30 giugno 2015>>.
2. All'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, tra le parole <<contributi pluriennali concessi>> e le parole <<erogati agli enti locali>>, la congiunzione <<ed>> è sostituita dalla congiunzione <<o>>;
 - b) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole <<, detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie>>;
 - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.>>;
 - d) all'alinea del comma 2 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 marzo 2015>>;
 - e) al comma 3 le parole <<novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 giugno 2015>>;
 - f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario.

4 ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.>>;
 - g) al comma 5, le parole <<successive al 2015>> sono sostituite dalla seguente: <<rimanenti>>;
 - h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

<<7 bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le

differenti norme organizzative e contabili di tali enti.>>.

3. Al comma 29 dell'articolo 4 e al comma 384 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo le parole <<finanziamento straordinario>> è inserita la seguente: <<anche>>.

4. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a concedere al Comune di San Quirino il contributo straordinario assegnato ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012, per il recupero e la sistemazione di un fabbricato adiacente alla Casa Anziani, non ancora concesso, per la diversa finalità di ampliamento e sistemazione del cimitero di San Foca.

5. La documentazione per la concessione del contributo di cui al comma 4, prevista dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, che provvede a emettere il decreto di concessione del contributo, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012, come modificato dal comma 4, continuano a far carico a valere sull'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con riferimento al capitolo 3527 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo straordinario al Comune di San Quirino per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero di San Foca>>.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 73 interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un finanziamento straordinario dell'importo di 155.303,85 euro in quota capitale, finalizzato allo sviluppo economico e turistico dell'area montana per interventi effettuati e da effettuare di riqualificazione del territorio e delle sue peculiarità con l'obiettivo del potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione e risorse agricole e forestali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, corredata di un dettagliato programma degli interventi proposti.

3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 155.303,85 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 8666 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per offerta turistica>>.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno riportati:

Unità di bilancio	Capitolo	Importo
10.4.1.1170	1207	4.000
10.4.1.1170	9727	65.303,85
11.3.1.1180	490	7.000
11.3.1.1184	495	41.000
9.4.1.1160	860	38.000

Art. 74 norme finanziarie

1. La Regione assicura gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme aggregative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 9, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è autorizzato l'accantonamento di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 62, di nuova istituzione, con la denominazione <<Finanziamento dei Comuni risultanti da fusione - parte corrente>>.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte mediante prelevamento per pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'am-

bito della legge regionale di riforma della finanza locale, che ne completerà il disegno, e delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie, anche attingendo dalle risorse all'uopo destinate con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Trieste, addì 12 dicembre 2014

SERRACCHIANI

ALLEGATO A (riferito all'articolo 32)

Funzioni mantenute dalle Province:

1. Funzioni in materia di agricoltura:

- a) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

2. Funzioni in materia di ambiente:

- a) l'elaborazione e l'adozione dei Piani di intervento per il miglioramento e la qualità dell'aria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);
- b) la predisposizione e l'adozione dei Programmi di attuazione di cui agli articoli 23 e 23 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);
- c) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti e le altre attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16/2007;
- d) le attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007;
- e) la gestione dell'elenco delle attività autorizzate in relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 16/2007;
- f) l'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 16/2007;
- g) la previsione di misure di semplificazione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi controlli, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2007;
- h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 23 della legge regionale 30/1987 e di cui al decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti);

- i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati di cui agli articoli 188, comma 3, lettera b), 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - j) l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 15 della legge regionale 24/2006;
 - k) le funzioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 19 della legge regionale 16/2007;
 - l) la funzione sanzionatoria in materia di scarichi di cui all'articolo 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
 - m) le funzioni di autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
 - n) le funzioni di polizia ambientale;
 - o) la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 24/2006.
3. Funzioni in materia di caccia e pesca:
- a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all'articolo 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
 - b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

- c) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca e nelle acque interne e marittime di cui all'articolo 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 112/1998;
 - d) l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));
 - e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'articolo 5, comma 1, a eccezione della lettera f), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
 - f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6/2008;
 - g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008;
 - h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
 - i) l'autorizzazione alla preparazione tassidermica di esemplari appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia).
4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:
- a) l'organizzazione, congiuntamente con i Comuni, del servizio idrico integrato di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche));

- b) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di cui all'articolo 4, comma 26, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

5. Funzioni in materia di energia:

- a) le funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

6. Funzioni in materia di istruzione:

- a) la concessione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
- b) le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei corsi di orientamento musicale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
- c) la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali).

7. Funzioni in materia di pianificazione territoriale:

- a) le funzioni concernenti l'utilizzo del territorio di cui all'articolo 11 della legge regionale 10/1988;
- b) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale 10/1988;
- c) l'elaborazione dei programmi territoriali strategici, le attività e le funzioni di pianificazione sovracomunale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

8. Funzioni in materia di politiche sociali:

- a) le funzioni concernenti la tutela dei "Rom" di cui agli articoli 1, 6, 8, 18, 19 e 21 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura <<Rom>> nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

9. Funzioni in materia di protezione civile:

- a) le funzioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

10. Funzioni in materia di trasporti:

- a) il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale);
- b) le funzioni di cui all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 112/1998.

ALLEGATO B (riferito all'articolo 32)

Funzioni provinciali trasferite alla Regione:

1. Funzioni in materia di agricoltura:

- a) l'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;
- b) l'applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 24/2006;
- c) la concessione di contributi per promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 24/2006;
- d) la concessione di contributi ai consorzi forestali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), della legge regionale 24/2006;
- e) gli interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), della legge regionale 24/2006;
- f) il concorso nelle spese dei produttori biologici di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f), della legge regionale 24/2006;
- g) la concessione dei contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g), della legge regionale 24/2006;
- h) la concessione dei contributi per iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 12, comma 2, lettera h), della legge regionale 24/2006;
- i) la concessione dei contributi agli operatori agrituristici di cui all'articolo 12, comma 2, lettera j), della legge regionale 24/2006;
- j) la concessione dei finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura);
- k) le funzioni contributive concernenti le "Strade del vino" di cui alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>).

2. Funzioni in materia di ambiente:

- a) la concessione dei contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/2006;
- b) la concessione degli incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 24/2006;
- c) gli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 24/2006;
- d) la concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto di cui all'articolo 16 della legge regionale 24/2006;
- e) la concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 17 della legge regionale 24/2006;
- f) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 18 della legge regionale 24/2006;
- g) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge regionale 24/2006;
- h) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico di cui all'articolo 20 della legge regionale 24/2006;
- i) il coordinamento dei piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 16/2007;
- j) le funzioni in materia di parchi e ambiti di tutela ambientale di cui all'articolo 54 della legge regionale 10/1988;
- k) la concessione dei contributi finalizzati all'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali e altre attrezzature nonché alla sensibilizzazione in materia di rifiuti della popolazione di cui all'articolo 32 della legge regionale 30/1987;
- l) le funzioni di accertamento, di riscossione e di rimborso del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché le funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi);

- m) la concessione dei contributi ai Comuni nei quali la raccolta differenziata dei rifiuti urbani superi la percentuale, determinata dalla Giunta regionale, dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, di cui all'articolo 3, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

3. Funzioni in materia di caccia e pesca:

- a) le funzioni in materia venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 6/2008.

4. Funzioni in materia di cultura e sport:

- a) le funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 24/2006;
- b) le funzioni attinenti alla promozione e alla tutela della lingua tedesca di cui agli articoli 6 e 12, comma 3, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia);
- c) le funzioni in materia di musei medi e minori e gli interventi a favore di musei gestiti da altri enti e le iniziative dirette e gli interventi per l'acquisto, la realizzazione, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a musei di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 10/1988;
- d) le iniziative dirette e gli interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali di cui all'articolo 51, comma 1, della legge regionale 10/1988;
- e) le funzioni concernenti il prestito interbibliotecario fra i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);
- f) le funzioni concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia).

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

- a) le funzioni relative alla programmazione degli interventi e delle altre attività di cui all'articolo 27 della legge regionale 10/1988.

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

- a) le funzioni relative a interventi per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine di cui all'articolo 39 della legge regionale 10/1988.

7. Funzioni in materia di istruzione:

- a) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettere a), b) e d), del decreto legislativo 112/1998;
- b) la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006 e alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).

8. Funzioni in materia di lavoro:

- a) le funzioni di cui alla legge regionale 18/2005.

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

- a) gli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali e la realizzazione e il sostegno ai progetti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale);
- b) la promozione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e le attività di vigilanza e di verifica di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").

10. Funzioni in materia di trasporti:

- a) le funzioni riguardanti il trasporto ciclistico, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera a), dell'allegato C, di cui all'articolo 32 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
- b) le funzioni concernenti la mobilità e trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 della legge regionale 24/2006;

- c) le funzioni di elaborazione e attivazione delle proposte di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
- d) l'approvazione dei piani urbani del traffico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge regionale 23/2007;
- e) le funzioni relative ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge regionale 23/2007;
- f) le funzioni per interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 23/2007;
- g) le funzioni, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera d), dell'allegato C, di cui agli articoli 21, comma 2, e 22 della legge regionale 23/2007;
- h) le funzioni attinenti alla materia dell'autotrasporto di cui all'articolo 48 della legge regionale 23/2007;
- i) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge regionale 23/2007, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettere e) ed f), dell'allegato C;
- j) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente all'autorizzazione e vigilanza sulle attività delle autoscuole e sui centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 49, lettere c) e d), della legge regionale 23/2007.

11. Funzioni in materia di viabilità:

- a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse regionale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali di interesse regionale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 23/2007.

ALLEGATO C (riferito all'articolo 32)

Funzioni provinciali trasferite ai Comuni:

1. Funzioni in materia di agricoltura:

- a) il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;
- b) la rilevazione degli alberi monumentali di cui all'articolo 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
- c) le funzioni in materia di disciplina del transito di cui all'articolo 73, comma 3, della legge regionale 9/2007;
- d) le funzioni concernenti le "Strade del vino", a eccezione di quelle contributive, di cui alla legge regionale 21/2000;
- e) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), di cui al decreto legislativo 112/1998.

2. Funzioni in materia di ambiente:

- a) la programmazione e realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;
- b) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 16/2007;
- c) le funzioni sull'utilizzo corretto e razionale degli impianti di illuminazione di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici);
- d) l'autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora di interesse regionale di cui all'articolo 61 della legge regionale 9/2007;
- e) gli interventi conservativi e di manutenzione dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti di cui all'articolo 82, comma 4, della legge regionale 9/2007;

- f) l'autorizzazione e le attività connesse concernenti la raccolta dei funghi epigei di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza).

3. Funzioni in materia di cultura e sport:

- a) il sostegno alle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni e organismi di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 10/1988;
- b) le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale di cui all'articolo 37, comma 2, della legge regionale 10/1988;
- c) la promozione e il sostegno delle iniziative di cui all'articolo 29 della legge regionale 10/1988.

4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

- a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni e la riscossione e l'introito dei canoni relativi alle medesime di cui all'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

- a) gli interventi e le altre attività concernenti gli edifici scolastici di cui all'articolo 27 della legge regionale 10/1988.

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

- a) le iniziative dirette e gli interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che riguardino l'agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/1988.

7. Funzioni in materia di istruzione:

- a) l'attuazione delle iniziative dirette ad assicurare condizioni di parità dei cittadini per l'accesso ai diversi gradi e ordini di scuola di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);
- b) gli interventi a favore dell'educazione degli adulti e quelli a carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare e ambientale di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);
- c) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettere c), e), f) e g), del decreto legislativo 112/1998.

8. Funzioni in materia di infrastrutture:

- a) gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali di cui all'articolo 49 della legge regionale 10/1988.

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

- a) il concorso nella programmazione del sistema integrato, nella realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale e all'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- b) gli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani in colonie marine e montane di cui all'articolo 33 della legge regionale 10/1988;
- c) gli interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati di cui all'articolo 34 della legge regionale 10/1988;
- d) i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza di cui all'articolo 5 della legge regionale 41/1996.

10. Funzioni in materia di trasporti:

- a) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di depositi di biciclette, previsti dall'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e dall'articolo 32 della legge regionale 13/1998;

- b) le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia);
- c) le funzioni di natura contributiva e realizzativa di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e g), della legge regionale 23/2007;
- d) le funzioni, limitatamente ai servizi urbani del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 23/2007;
- e) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente alle attività di revisione dei veicoli, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007;
- f) le attività di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate alle revisioni di cui all'articolo 51 della legge regionale 23/2007.

11. Funzioni in materia di viabilità locale:

- a) la concessione di contributi per la realizzazione, la manutenzione e il ripristino delle strade vicinali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) e b), della legge regionale 24/2006 e all'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 2/2000;
- b) le funzioni riguardanti la viabilità degli enti locali di cui all'articolo 48 della legge regionale 10/1988.

12. Funzioni in materia di viabilità:

- a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse locale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge, di cui al decreto legislativo 285/1992;
- b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali di interesse locale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 23/2007.

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 è il seguente:

Art. 6 ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria

- omissis -

2. Le perimetrazioni degli ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria potranno essere ridefinite in relazione al riordino del sistema delle autonomie locali, all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni dei Comuni, nonché a seguito della verifica, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore, dello stato di attuazione della presente legge.

- Il testo dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 è il seguente:

Art. 4 ambito territoriale di applicazione della legge

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è il seguente:

Art. 32 Unione di comuni

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

Nota all'articolo 8

- Il testo degli articoli 17 e 20 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 è il seguente:

Art. 17 disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2.(ABROGATO)

3. Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:

a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni;

b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;

c) non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.

4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del Comune, è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge.

5. L'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è esercitata:

a) dai titolari dell'iniziativa legislativa;

b) dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate;

c) da almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

6. L'iniziativa di cui al comma 5 tiene conto dei presupposti generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere:

a) la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione oppure la nuova denominazione del Comune;

b) la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune o dei territori di cui si propone la modificazione delle circoscrizioni;

c) nel caso di fusione di Comuni, la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione.
7. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli.

8. L'iniziativa esercitata dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni.

8 bis. Nel caso previsto dal comma 5, lettera c), l'iniziativa è presentata dai promotori di cui al comma 8 ter, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, e comma 8, agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni. Qualora l'iniziativa abbia i requisiti richiesti, la raccolta e l'autenticazione delle firme avviene su moduli vidimati dagli uffici dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9. I moduli contenenti le firme sono presentati agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali svolgono le operazioni di computo e controllo delle firme entro sessanta giorni.

8 ter. L'iniziativa prevista dal comma 8 bis è presentata, per ciascuno dei Comuni interessati, da un numero di promotori iscritti nelle liste elettorali degli stessi Comuni non inferiore a:

- a) 20 nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) 30 nei Comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti;
- c) 50 nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- d) 70 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- e) 100 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

8 quater. Entro cinque giorni dalla presentazione del progetto di legge, nel caso di cui al comma 7, o della presentazione dei moduli contenenti le firme degli elettori, nel caso di cui al comma 8 bis, gli uffici rispettivamente del Consiglio regionale o dell'Amministrazione regionale chiedono ai Consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa. Il parere dei Consigli comunali deve pervenire agli uffici entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale periodo, si prescinde dal parere.

8 quinquies. Scaduti i termini previsti dai commi 8 e 8 bis, i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.

8 sexies. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

9. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

10. Al referendum partecipano:

- a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
- b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;
- c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i Comuni coinvolti nella fusione;
- d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

11. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

12. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera a) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.

13. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera b) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.

14. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 9 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno.

Art. 20 contenuto delle leggi-provvedimento

1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:

- a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;
- b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.

2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2 bis. In caso di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme elettorali transitorie, applicabili non oltre i primi due turni elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno al Consiglio del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione del Consiglio diversa rispetto a quella prevista dalla legge.

2 ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 2 bis, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno alla Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge.

3. La legge regionale che istituisce la nuova Provincia o modifica le circoscrizioni provinciali deve contenere:

- a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra le Province interessate, compresi i rapporti riguardanti il personale;
 - b) la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto quando si tratti dell'istituzione di una nuova Provincia;
 - c) il termine per l'elezione degli organi delle Province interessate.
4. In caso di istituzione di una nuova Provincia, le Province preesistenti garantiscono alla nuova Provincia, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170 è il seguente:

Art. 13 sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione

- omissis -

3. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo.

- omissis -

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 è il seguente:

Art. 3

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 46 della legge 7 luglio 2009, n. 88 è il seguente:

Art. 46 costituzione e natura giuridica dei GECT

1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e del presente capo, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.
2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 47.
3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per «autorità regionali» e «autorità locali» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006, sono approvati all'unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità. Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:
 - a) il ruolo di Autorità di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», nonché la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;
 - b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali.
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 1, commi 111, 112 e 113, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è il seguente:

Art. 1

- omissis -

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

- omissis -

Nota all'articolo 26

- Il testo degli articoli 10 e 21 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 è il seguente:

Art. 10 funzioni dei Comuni

1. I Comuni sono titolari della funzione di programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla vigente normativa statale e regionale e in particolare:

a) garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;

b) determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;

c) definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;

d) esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

e) coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito territoriale;

f) concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale.

2. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona e concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

3. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, i Comuni promuovono il concorso e agevolano il ruolo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000.

Art. 21 Responsabile del Servizio sociale dei Comuni

1. Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni è individuato dall'ente gestore tra il personale a sua disposizione, tra il personale dei Comuni associati ovvero tra personale esterno ed è nominato in base ai criteri e alle procedure individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera c).

2. Costituiscono requisiti per la nomina del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.

3. Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni:

a) assume le funzioni di direzione del servizio;

b) pianifica e gestisce il personale assegnato al servizio;

c) pianifica e gestisce le risorse finanziarie assegnate;

d) pianifica e gestisce le risorse strumentali assegnate;

e) è responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 17, comma 5.

4. L'ente gestore, fermi restando i requisiti soggettivi e le procedure di nomina di cui al comma 1, può disporre nuove assunzioni.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 1, comma 110, della legge 56/2014 è il seguente:

Art. 1

- omissis -

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

- omissis -

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014 è il seguente:

Art. 1

- omissis -

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

- omissis -

Nota all'articolo 38

- Il testo degli articoli 1298 e 2645 del codice civile è il seguente:

Art. 1298 rapporti interni tra debitori o creditori solidali

Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Art. 2645 altri atti soggetti a trascrizione

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari [c.c. 854, 1504] taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.

Nota all'articolo 40

- Il testo degli articoli 22, 23 e 46, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 è il seguente:

Art. 22 associazioni intercomunali

1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.

1 bis. Qualora, successivamente al quarto anno dalla costituzione di una associazione intercomunale, venga meno per uno o più comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il requisito della contiguità territoriale di cui al comma 1, per effetto del recesso di uno o più comuni o della mancata volontà, di uno o più comuni, di prorogare la durata dell'associazione, il comune o i comuni non contermini possono continuare a far parte dell'associazione a condizione che i medesimi, se interessati a restare nella forma associativa, e i restanti comuni deliberino tale volontà e la attestino nella convenzione quadro.

2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.

4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:

a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;

b) la Conferenza dei sindaci.

5. La convenzione quadro disciplina:

a) l'oggetto e la durata dell'associazione;

- b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;
- c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;
- d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
- e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.

6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.

Art. 23 Unioni di Comuni

1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

- a) finanza e contabilità;
- b) tributi;
- c) commercio e attività produttive;
- d) urbanistica;
- e) servizi tecnici;
- f) gestione del personale;
- g) polizia municipale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.

5 bis. Qualora alla data di costituzione dell'unione il segretario dell'unione non svolga già le funzioni di segreteria in tutti i comuni dell'unione, il sindaco può confermare l'incarico del segretario comunale, diverso da quello dell'unione, fino alla scadenza del contratto.

6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.

9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Art. 46 norme transitorie e finali

- omissis -

5. Il Consorzio Comunità collinare del Friuli è equiparato alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24. Il Consorzio adegua il proprio statuto alla disciplina di cui agli articoli 22, comma 1, e 25 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

- omissis -

- Per il testo dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003 vedi nota all'articolo 8.

Note all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è il seguente:

Art. 1 gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle

- omissis -

154. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali del territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla regione medesima in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il «sistema regionale integrato». Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all'adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 119 della Costituzione è il seguente:

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari

derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 è il seguente:

Art. 9 ordinamento della finanza locale

1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.
2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.
3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.

Note all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è il seguente:

Art. 1

- omissis -

455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 è il seguente:

Art. 9 acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al supe-

ramento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.

4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:

“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”

4-bis. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “la sicurezza di approvvigionamento” sono aggiunte le seguenti: “e l'origine produttiva”.

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

8-bis. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.

9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.

10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata

sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 è il seguente:

Art. 5 convenzioni

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 6/2006 è il seguente:

Art. 35 affidamento dei servizi

1. Per l'affidamento dei servizi del sistema integrato si procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta. È esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso. Alla valutazione del prezzo offerto non può essere attribuito più del 15 per cento dei punti totali previsti in sede di capitolato d'appalto.
2. L'affidamento dei servizi avviene altresì nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, poste a garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Alla realizzazione degli interventi e servizi di cui alla presente legge si provvede secondo modalità che ne garantiscano la continuità.
4. Al soggetto aggiudicatario dei servizi è fatto divieto, pena la revoca dell'affidamento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, di subappaltare i servizi stessi.
5. La Giunta regionale definisce con atto di indirizzo le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2001, n. 188.
6. L'atto di indirizzo è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

Note all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 è il seguente:

Art. 5 ruolo di Insiel Spa

1. La Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel SpA quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in conformità all'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), nonché ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche). Gli eventuali introiti derivanti a Insiel Spa dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico sono valutati nella determinazione dei corrispettivi dovuti dalla Regione alla società per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle altre attività previste dalla presente legge.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 17/2014 è il seguente:

Art. 7 Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi

1. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del Servizio sanitario regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2015 è istituito l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con sede legale a Udine.
2. L'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi è dotato di personalità giuridica pubblica ed è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992.
3. L'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi svolge, per conto degli enti del Servizio sanitario regionale, anche su indicazione della Regione, funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e gestionali.
4. Le funzioni accentrate amministrative consistono nelle attività finalizzate agli acquisti di beni e servizi, allo svolgimento di funzioni di stazione appaltante dei lavori pubblici e all'attività amministrativa standardizzata inerente al personale, ivi compresa la formazione.
5. Le funzioni accentrate gestionali riguardano la logistica del servizio di magazzino e le altre attività individuate con le modalità indicate al comma 7.
6. Le funzioni accentrate di supporto tecnico sono svolte in favore degli enti del Servizio sanitario regionale e della funzione di programmazione della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.
7. La Giunta regionale individua in dettaglio le funzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, nonché le date a decorrere dalle quali le funzioni stesse sono svolte in via esclusiva dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi e riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente sull'attività dell'ente.
8. Il direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi svolge le proprie funzioni coadiuvato dai direttori amministrativo e sanitario di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992. Ai fini della programmazione strategica delle relative attività, il direttore generale è affiancato da un comitato di indirizzo che, con regolamento interno, definisce le proprie modalità operative. Il comitato di indirizzo è composto dal direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che lo presiede, e dai direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, o loro delegati. Le decisioni del comitato di indirizzo sono recepite dagli enti del Servizio sanitario regionale.
9. L'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi è dotato di personale proprio, cui viene applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.
10. Il direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi definisce l'organizzazione aziendale, mediante l'adozione della proposta di atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992.
11. Le funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine tramite il Dipartimento Servizi Condivisi sono trasferite all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 è il seguente:

Art. 7 Relazione politico-programmatica regionale

1. La RPPR è un atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.
2. La RPPR è articolata in tre parti:
 - a) la prima parte contiene:
 - 1) l'aggiornamento della situazione e delle tendenze del sistema economico regionale, con particolare riferimento allo sviluppo del reddito, all'occupazione, anche in un'ottica di genere, e alla bilancia commerciale;
 - 2) le valutazioni sullo sviluppo economico e sociale della comunità e del territorio regionale;
 - b) la seconda parte contiene:
 - 1) il quadro economico-finanziario di riferimento, con la stima delle risorse disponibili nel triennio;
 - 2) l'analisi delle fonti finanziarie, ivi incluse quelle a destinazione vincolata;
 - 3) la descrizione degli obiettivi riferiti alle finalità e funzioni di bilancio e le azioni programmatiche per realizzare gli stessi;
 - 4) gli indirizzi per la programmazione delle attività relative alle unità di bilancio;
 - c) la terza parte contiene:
 - 1) gli indirizzi per le attività proprie della Regione, nonché gli indirizzi per le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, delle autonomie locali e funzionali relativamente alle funzioni delegate dalla Regione, e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale quando oggetto di finanziamento regionale;
 - 2) ove la Giunta lo ritenga, la descrizione degli obiettivi e delle azioni programmatiche da compiere in attuazione di politiche organiche trasversali rispetto all'articolazione del bilancio e la relativa dotazione di risorse finanziarie.
3. La RPPR è coordinata, anche successivamente all'avvenuta presentazione, con la legge finanziaria.

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente, ovvero il Dirigente o il Direttore competente per materia. I coordinatori delle strutture stabili di livello inferiore a Servizio sono responsabili dei procedimenti di competenza.
2. Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi.

2 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2.

2 ter. Nelle procedure di cui al comma 2 bis, il direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente.

Nota all'articolo 54

- Per il testo dell'articolo 9 del decreto legge 66/2014 vedi nota all'articolo 43.

Nota all'articolo 58

- Il testo degli articoli 4, 8, 9, 10 e 21, della legge 38/2001 è il seguente:

Art. 4 Ambito territoriale di applicazione della legge

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

Art. 8 uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui all'articolo 1 e competenza nei comuni di cui all'articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

- a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;
- b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.

3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, invece, le singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato.

6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

8. Per il progressivo conseguimento delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all'articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tale fine il Comitato.

10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.

Art. 9 uso della lingua slovena negli organi elettivi

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all'articolo 4 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attività di verbalizzazione. Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti.

3. I componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena, a richiesta degli interessati.

4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4 è ammesso l'uso congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.

Art. 10 insegne pubbliche e toponomastica

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato e sentiti gli enti interessati, sono individuati, sulla base della tabella di cui all'articolo 4, i comuni, le frazioni di comune, le località e gli enti in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.

Art. 21 tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali

1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.

2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.

3. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Nota all'articolo 59

- Il testo dell'articolo 1, commi da 89 a 91, della legge 56/2014 è il seguente:

Art. 1

- omissis -

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

- omissis -

Nota all'articolo 60

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 1/2006 è il seguente:

Art. 18 interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni

di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedurali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

Nota all'articolo 61

- Il testo dell'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 è il seguente:

Art. 3 bis sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica

- omissis -

3. L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:

a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;

b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 Ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria

1. Gli ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria sono definiti come di seguito indicato:

a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" comprende i seguenti comuni: Duino-Aurisina/Devin Nabrežina, Monrupino/Repentabor, Muggia, San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico/Zgonik, Trieste;

b) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isonzina" comprende i seguenti comuni: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago/Doberdob, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio/Števerjan, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči, Staranzano, Turriaco, Villesse, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campo-longo Tapogliano, Carlino, Cervignano, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pcenia, Porpetto, Precenico, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco;

c) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" comprende i seguenti comuni: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Basiliano, Bertio, Bordano, Buja, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Coseano, Dignano, Dogna, Enemonzo, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Majano, Malborghetto, Mereto di Tomba, Moggio, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrio, Talmassons, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;

d) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" comprende i seguenti comuni: Attimis, Buttrio, Campoformido, Cassacco, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Manzano, Martignacco, Moimacco, Nimis, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Tavagnacco, Torreano, Tricesimo, Udine;

e) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" comprende i seguenti comuni: Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montebelluna, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.

2. Le perimetrazioni degli ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria sono ridefinite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, in relazione al Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 17/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19 distretto

1. Il distretto costituisce il livello privilegiato per coinvolgere in modo strutturato i cittadini, anche mediante le organizzazioni dei rappresentanti, con la finalità di aumentare la consapevolezza, la responsabilità e il controllo della salute individuale e della comunità, mediante:

- a) la condivisione del profilo epidemiologico di salute della comunità;
 - b) la partecipazione alla programmazione e al monitoraggio dei percorsi assistenziali delle patologie prevalenti;
 - c) la valutazione dei risultati in tema di esito e di processo dei percorsi assistenziali.
2. Il distretto è l'articolazione dell'Azienda per l'assistenza sanitaria preposto ad assicurare una risposta unitaria, coordinata e continua ai bisogni della comunità. A tal fine persegue l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, sociosanitari nonché con i Servizi sociali dei Comuni, così come disciplinati dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
 3. Il distretto coordina le attività aziendali svolte per la popolazione di riferimento. Tale funzione viene esercitata attraverso l'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali cui partecipano tutti i servizi aziendali di riferimento. L'ufficio fa capo al direttore di distretto.
 4. L'integrazione è riferita, in particolare, all'ambito istituzionale, professionale, sociale e sanitario, con particolare riferimento alle seguenti aree di intervento:
 - a) anziani;
 - b) persone con disabilità;
 - c) salute mentale;
 - d) dipendenze;
 - e) materno-infantile.
 5. Con riferimento ai compiti e settori di intervento il distretto svolge le seguenti funzioni:
 - a) di committenza;
 - b) di produzione;
 - c) di integrazione.
 6. La funzione di committenza del distretto consiste nella definizione, congiuntamente con il livello ospedaliero e degli enti locali, dei servizi necessari per rispondere ai bisogni dei cittadini utenti e viene svolta attraverso un processo programmatico che prevede:
 - a) una fase di valutazione dei bisogni della popolazione di riferimento;
 - b) una fase di individuazione delle modalità di risposta in termini di offerta integrata dei servizi;
 - c) una fase attuativa di monitoraggio del livello di efficacia e di efficienza dei servizi;
 - d) una fase di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione, nonché di controllo quali-quantitativo degli erogatori interni ed esterni.
 7. La funzione di produzione consiste nelle seguenti attività:
 - a) assistenza medica primaria, comprensiva della continuità assistenziale e implicante lo sviluppo dell'integrazione tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizio di continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale, riabilitazione;
 - b) erogazione delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria, se delegate, in particolare nei settori materno-infantile, della disabilità, degli anziani fragili, delle dipendenze, della salute mentale, della non autosufficienza.
 8. La funzione di integrazione del distretto viene espletata:
 - a) tra strutture sanitarie e servizi sociali dei Comuni;
 - b) nei settori operativo e organizzativo, con l'individuazione di obiettivi comuni, progettazioni, percorsi e processi;
 - c) nel settore diagnostico-assistenziale e tra i diversi livelli di cura;
 - d) a livello logistico, con condivisione di spazi, sistemi di supporto, tecnologie e strumenti operativi;
 - e) nei sistemi informativi.
 9. Allo scopo di garantire una maggiore uniformità di offerta agli assistiti e, nel contempo, conseguire una maggiore efficienza, il distretto coincide con uno o più ambiti dei Servizi sociali dei Comuni. L'articolazione dei distretti viene determinata tenendo conto di un bacino di utenza compreso tra 50.000 e 100.000 residenti, fermo restando che condizioni geomorfologiche o la bassa densità della popolazione possono consentire eventuali deroghe.
 10. L'effettiva articolazione del territorio in distretti deve essere coincidente, multiplo o frazione del territorio di uno o più ambiti del Servizio sociale dei Comuni e deve comunque garantire una capillare organizzazione dei servizi sul territorio e la vicinanza ai bisogni del cittadino.
 11. Il distretto è una struttura aziendale dotata di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. L'attività delle professioni sanitarie nel distretto è svolta in equipe multiprofessionale con la finalità di privilegiare la centralità della persona, nel rispetto dell'autonomia prevista dalla legge 251/2000 e dalla legge regionale 10/2007, in coordinamento con le altre professioni sanitarie.
 12. L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale, ai sensi dell'articolo 3 sexies, comma 3, del decreto legislativo 502/1992, a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi distrettuali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 502/1992, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. L'incarico può essere affidato anche a personale esterno alle aziende nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
 13. Il direttore del distretto è responsabile dell'elaborazione del Programma delle attività territoriali di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatici e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e rappresenta l'azienda, unitamente al coordinatore sociosanitario di cui all'articolo 12, nel procedimento di elaborazione del Piano di zona di cui all'articolo 24 della legge regionale 6/2006.
 14. In ogni distretto sono assicurate almeno le seguenti funzioni organizzate con riferimento alle seguenti aree:

- a) assistenza medica primaria, relativamente alla medicina convenzionata (medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, medici dell'emergenza territoriale), alla pediatria convenzionata, alla specialistica ambulatoriale, alla riabilitazione ambulatoriale e protesica, alle cure palliative e terapia del dolore negli adulti e nell'età evolutiva;
- b) assistenza domiciliare integrata, relativamente all'assistenza infermieristica domiciliare, all'assistenza riabilitativa domiciliare e all'assistenza programmata dei medici di medicina generale;
- c) assistenza farmaceutica tramite le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, assistenza farmaceutica integrativa regionale, relativamente alla distribuzione di farmaci e di presidi sanitari, funzione di farmacia dei servizi, con particolare riferimento alla promozione della salute, anche mediante l'educazione della popolazione ai corretti stili di vita e la gestione attiva e integrata delle patologie croniche prevalenti. Le farmacie svolgono le attività previste dalla normativa sulla farmacia dei servizi. Il Servizio sanitario regionale può stipulare con i rappresentanti delle farmacie pubbliche e private accordi convenzionali che provvedono alla identificazione e alla codifica dei servizi;
- d) assistenza materno-infantile tramite l'area distrettuale materno-infantile e del consultorio familiare relativamente all'assistenza ostetrico-ginecologica, all'assistenza pediatrica, all'assistenza psicosociale ed educativa, alla tutela e al sostegno psicologico e sociale alle famiglie e alle persone nelle diverse fasi del ciclo di vita, agli interventi sociosanitari integrati;
- e) neurologia dello sviluppo relativamente alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo e dei disturbi neurologici e neuropsicologici in età evolutiva, nonché salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza (0-17 anni) relativamente alla diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi psichici dei bambini e degli adolescenti. Tali funzioni, integrate con l'area materno-infantile dei distretti e degli ospedali di riferimento, sono espressione della struttura operativa complessa aziendale multidisciplinare di neurologia dello sviluppo e salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza, che garantisce la presa in carico nei diversi contesti distrettuale, sovra distrettuale e ospedaliero all'interno dell'organizzazione dipartimentale aziendale;
- f) i dipartimenti aziendali o sovra aziendali per le dipendenze garantiscono la promozione e la tutela della salute in tema di dipendenza patologica nella popolazione di riferimento. Governano tale funzione mediante la gestione dei fattori produttivi. Sono dotati di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile e sono organizzati in centri di costo e di responsabilità. I dipartimenti per le dipendenze assicurano ai cittadini gli interventi specialistici di competenza, a livello di assistenza distrettuale e sovra distrettuale, con prestazioni ambulatoriali, territoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali. L'integrazione delle funzioni con le altre strutture distrettuali nonché la sinergia con l'ospedale è assicurata dal distretto;
- g) sanità penitenziaria, relativamente al coordinamento delle attività di prevenzione e alla diagnosi, cura e riabilitazione rivolte ai detenuti e internati;
- h) strutture intermedie (strutture semiresidenziali e residenziali delle residenze sanitarie assistenziali, hospice, strutture di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ospedale di comunità, moduli ad alta intensità assistenziale), relativamente all'assistenza sanitaria, all'assistenza tutelare, alla riabilitazione residenziale, ai moduli respiro, alle cure palliative residenziali, alla post acuzie, alle unità di assistenza protratta;
- i) servizio di coordinamento della rete delle cure palliative, relativamente all'aggregazione funzionale e integrata delle attività di cure palliative erogate nei diversi setting assistenziali, domiciliare e residenziale anche a valenza sovra distrettuale;
- j) centro di salute mentale (articolazione complessa strutturata nel dipartimento di salute mentale), relativamente alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rivolta a persone con problemi di salute mentale, alla continuità assistenziale e terapeutica, agli interventi psicosociali, all'attività di inserimento lavorativo, all'accoglienza residenziale e semiresidenziale temporanea, dell'abitare assistito, alle attività per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, agli interventi sociosanitari integrati (unità di valutazione distrettuale);
- k) coordinamento della rete per le persone adulte con disabilità per gli interventi diagnostico-terapeutico-riabilitativi nei diversi setting assistenziali, domiciliare, ambulatoriale e residenziale, garantendo inoltre la continuità dell'assistenza sanitaria nel passaggio tra l'età evolutiva e l'età adulta;
- l) centrale unica operativa aziendale, con funzione di identificazione dei bisogni di salute e assistenziali e di integrazione tra i servizi distrettuali, di prevenzione, ospedalieri e i Servizi sociali dei Comuni, con lo scopo di assicurare la presa in carico e la continuità assistenziale della popolazione servita. La centrale operativa è attiva nell'arco delle ventiquattro ore e sette giorni su sette;
- m) anziani, relativamente al coordinamento degli interventi e all'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie (screening sociosanitario, raccordo operativo, attuazione e verifica programmi assistenziali, formazione e informazione utenti e famiglie e care giver), con particolare riguardo a tutte le misure utili a ridurre il ricorso al ricovero ospedaliero e all'istituzionalizzazione di lunga durata.

15. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è organo rappresentativo dei Comuni e svolge le funzioni previste dall'articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.

15 bis. Le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dall'Assemblea dell'Unione, sia qualora il territorio del distretto coincida con l'Unione, sia qualora ne rappresenti un multiplo o una frazione, con le seguenti articolazioni:

- a) qualora il territorio del distretto coincida con un'Unione territoriale intercomunale, l'Assemblea dell'Unione svolge le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale;**
- b) qualora l'articolazione territoriale del distretto rappresenti il territorio di più Unioni, le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dalle Assemblee delle Unioni facenti parte del medesimo territorio distrettuale in modo congiunto;**

c) qualora l'articolazione territoriale del distretto rappresenti una frazione del territorio di un'Unione, le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dai Sindaci dei Comuni componenti l'Assemblea dell'Unione facenti parte del territorio del distretto.

16. Almeno due volte all'anno è convocata un'assemblea aperta alle associazioni e alla cittadinanza per l'espressione di un parere consultivo sulle principali azioni del distretto e sui servizi.

Nota all'articolo 68

- Per il testo dell'articolo 19 della legge regionale 17/2014, vedi nota all'articolo 67.

Note all'articolo 69

- Il testo degli articoli 20, 22, 23 e 41 della legge regionale 1/2006, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[**Art. 20** forme collaborative tra gli enti locali]

1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:

a) convenzioni;

b) associazioni intercomunali;

c) unioni dei Comuni.

c bis) unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane.

2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.]

[**Art. 22** associazioni intercomunali]

1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.

1 bis. Qualora, successivamente al quarto anno dalla costituzione di una associazione intercomunale, venga meno per uno o più comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il requisito della contiguità territoriale di cui al comma 1, per effetto del recesso di uno o più comuni o della mancata volontà, di uno o più comuni, di prorogare la durata dell'associazione, il comune o i comuni non contermini possono continuare a far parte dell'associazione a condizione che i medesimi, se interessati a restare nella forma associativa, e i restanti comuni deliberino tale volontà e la attestino nella convenzione quadro.

2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.

4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:

a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;

b) la Conferenza dei sindaci.

5. La convenzione quadro disciplina:

a) l'oggetto e la durata dell'associazione;

b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;

c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;

d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;

e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.

6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.]

[**Art. 23** Unioni di Comuni]

1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

a) finanza e contabilità;

b) tributi;

c) commercio e attività produttive;

d) urbanistica;

e) servizi tecnici;

f) gestione del personale;

g) polizia municipale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.

5 bis. Qualora alla data di costituzione dell'unione il segretario dell'unione non svolga già le funzioni di segreteria in

tutti i comuni dell'unione, il sindaco può confermare l'incarico del segretario comunale, diverso da quello dell'unione, fino alla scadenza del contratto.

6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.

9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.]

[Art. 41 Garante degli amministratori locali

1. È istituito il Garante degli amministratori locali, quale organismo regionale di supporto all'attività dei componenti elettivi e di nomina degli organi degli enti locali.

2. Il Garante ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che fornisce il supporto logistico, tecnico-operativo e di segreteria. Esso può operare, altresì, presso le strutture regionali negli altri capoluoghi di provincia.

3. Il Garante è nominato dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Può essere nominato nella carica colui che ha svolto per almeno dieci anni funzioni di dirigente della pubblica amministrazione ovvero di magistrato ovvero di docente universitario di materie giuridiche. La carica è incompatibile con quelle di amministratore locale o regionale o di dirigente di qualsiasi livello di una forza o movimento politico. Al Garante spettano i compensi di natura indennitaria e i rimborsi fissati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Garante degli amministratori locali resta in carica sei anni e non può essere immediatamente rinominato.

5. Il Garante:

a) esprime pareri in merito a segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, sentito l'ente locale, in relazione all'attività degli enti stessi;

b) promuove la conciliazione tra le parti interessate, previo incontro tra esse, a seguito di segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, in relazione a presunte violazioni delle prerogative da garantire a ciascun amministratore locale;

c) riferisce annualmente al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali in merito all'attività svolta.]

- Il testo dei commi 5, 5 bis e 5 ter dell'articolo 46 della legge 1/2006, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 46 norme transitorie e finali

- omissis -

[5. Il Consorzio Comunità collinare del Friuli è equiparato alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24. Il Consorzio adegua il proprio statuto alla disciplina di cui agli articoli 22, comma 1, e 25 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5 bis. Al fine di consentire al maggior numero di Comuni di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale costituendo una idonea forma associativa, i tre quarti dei Comuni di una provincia, anche non contermini possono costituire una associazione intercomunale.

5 ter. Al fine di consentire al Comune di Forgaria nel Friuli di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale nell'ambito della forma associativa più appropriata ad assicurare l'integrazione funzionale con i Comuni contermini, è estesa a favore del medesimo Comune la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 25.]

- omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 4 centrali di committenza

1. I piccoli Comuni, di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), affidano l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In luogo degli accordi consortili di cui all'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 163/2006, i Comuni si avvalgono delle forme collaborative di cui all'articolo 20 della legge regionale 1/2006.

1.1 La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'1 luglio 2014.

1 bis. (ABROGATO)]

- Il testo dei commi 2 e 17 dell'articolo 11 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 norme in materia di autonomie locali

[2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), è inserito il seguente:

<<1 bis. Qualora, successivamente al quarto anno dalla costituzione di una associazione intercomunale, venga meno per uno o più comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il requisito della contiguità territoriale di cui

al comma 1, per effetto del recesso di uno o più comuni o della mancata volontà, di uno o più comuni, di prorogare la durata dell'associazione, il comune o i comuni non contermini possono continuare a far parte dell'associazione a condizione che i medesimi, se interessati a restare nella forma associativa, e i restanti comuni deliberino tale volontà e la attestino nella convenzione quadro.>>.]

- omissis -

[17. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006, è inserito il seguente:

<<5 bis. Qualora alla data di costituzione dell'unione il segretario dell'unione non svolga già le funzioni di segreteria in tutti i comuni dell'unione, il sindaco può confermare l'incarico del segretario comunale, diverso da quello dell'unione, fino alla scadenza del contratto.>>.]

- omissis -

- Il testo degli articoli 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 5 assunzioni per interventi a tutela delle minoranze linguistiche e per la valorizzazione e promozione della lingua friulana

1. Allo scopo di garantire l'esercizio dei diritti fondamentali delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione, all'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), alle leggi regionali 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), e tutti i conseguenti regolamenti di attuazione, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2 nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 482/1999 e della legge 38/2001.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alla legge 482/1999, sono posti a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti con riferimento all'unità di bilancio 5.4.1.5045 e ai capitoli 5572 e 5582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014; e in relazione alla legge 38/2001, sono posti a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti con riferimento all'unità di bilancio 5.4.1.5044 e ai capitoli 5571 e 5671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), relativamente a rapporti di lavoro instaurati, a valere su trasferimenti regionali, per le finalità ivi previste e per quelle stabilite dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 29/2007, nonché per quelli coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 482/1999.]

[Art. 7 forme particolari di rapporto di lavoro

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 trovano applicazione anche ai fini dell'attivazione, nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di rapporti di lavoro accessorio, delle collaborazioni coordinate e continuative e di posti di lavoro per attività socialmente utili e cantieri di lavoro, per le parti non coperte da finanziamenti attivabili in applicazione di specifiche disposizioni di legge.

2. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti dei rapporti di lavoro anche accessorio, delle collaborazioni coordinate e continuative, nonché gli effetti dei posti di lavoro per attività socialmente utili e per cantieri di lavoro attivati dalle amministrazioni del comparto nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia di assunzioni dal decreto legge 78/2010 e la data di entrata in vigore della presente legge.]

[Art. 8 assunzioni presso Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

1. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2.]

[Art. 9 assunzioni presso Comuni turistici

1. I Comuni turistici di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 17/2008 con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2.]

Nota all'articolo 70

- Il testo degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 è il seguente:

Art. 4 Comprensori montani

1. I Comprensori montani sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.

2. Nelle zone omogenee dell'allegato A sono istituiti i seguenti Comprensori montani:

- a) il Comprensorio montano della Carnia, corrispondente alla zona omogenea della Carnia;
- b) il Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, corrispondente alla zona omogenea del

Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;

c) il Comprensorio montano del Pordenonese, corrispondente alla zona omogenea del Pordenonese.

d) il Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio, corrispondente alla zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.

3. Qualora, in relazione a consultazioni referendarie indette ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), venga istituita una nuova Provincia il cui territorio comprenda zone omogenee di cui al comma 2, i relativi Comprensori montani sono soppressi dalla legge istitutiva della nuova Provincia e le loro funzioni sono trasferite alla Provincia medesima.

Art. 5 funzioni dei Comprensori montani

1. I Comprensori montani:

- a) esercitano le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane;
- b) esercitano le funzioni amministrative ad essi attribuite dalle leggi regionali;
- c) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea;
- d) promuovono l'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei Comuni o ai medesimi conferite;
- e) esercitano le funzioni amministrative ad essi conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
- f) provvedono alla gestione dei servizi ad essi delegata dai Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

2. I Comprensori montani esercitano inoltre funzioni amministrative nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) foreste;
- c) agricoltura;
- d) risparmio energetico e riscaldamento;
- e) turismo;
- f) commercio.

3. (ABROGATO)

Art. 11 statuto

1. Lo statuto dei Comprensori montani stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione, le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi, i principi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e ne determina la sede, prevedendo eventualmente l'istituzione di uffici decentrati.

2. Lo statuto è approvato dal Consiglio dei Comprensori montani con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Art. 13 Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dei Comprensori montani.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto dai sindaci dei Comuni inclusi nel Comprensorio montano, nonché da ulteriori componenti nella misura del 20 per cento del numero dei sindaci, arrotondato per eccesso, nella persona di consiglieri di minoranza dei Consigli dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano, nominati secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo. I sindaci e i consiglieri comunali decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.

3. Il Consiglio è legalmente costituito anche qualora l'individuazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati ai sensi del comma 2.

4. I sindaci possono delegare un assessore o un consigliere a rappresentarli, anche in via continuativa, nel Consiglio.

5. Lo statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in commissioni.

6. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e il numero dei voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

7. Il Consiglio delibera i seguenti atti:

- a) lo statuto e i regolamenti;
- b) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;
- c) il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- d) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dei Comprensori montani presso enti, aziende e istituzioni;
- e) gli altri atti previsti dalla legge.

8. Lo statuto dei Comprensori montani può attribuire al Consiglio ulteriori competenze, fatte salve quelle riservate dalla legge ad altri organi.

Art. 14 Giunta

1. La Giunta dei Comprensori montani è nominata dal Consiglio ed è composta dal Presidente e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore al numero massimo previsto dalla legge per il Comune avente popolazione pari a quella del Comprensorio montano. Lo statuto può prevedere che gli assessori siano scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

2. La Giunta dei Comprensori montani predispone gli atti da sottoporre al Consiglio e nomina i responsabili degli

uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto.

3. La Giunta decade alla cessazione del Consiglio, nonché ogni volta che sia stata rinnovata, anche in tempi successivi, la maggioranza dei sindaci componenti il Consiglio. I sindaci o i consiglieri comunali componenti della Giunta decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.

4. Il Presidente e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.

5. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio o cessati dalla carica per altra causa. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 15 Presidente

1. Il Presidente dei Comprensori montani rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i suoi componenti.

3. Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, alla Giunta o ai dirigenti dell'ente.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comprensorio presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Presidente esercita altresì le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta, il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.

Art. 16 organizzazione degli uffici e del personale

1. I Comprensori montani disciplinano con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, i requisiti di accesso, le modalità di assunzione agli impieghi e le modalità concorsuali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta.

3. I Comprensori montani, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare possono dotarsi di un direttore generale che può anche essere incaricato di svolgere le funzioni di segretario dell'ente.

4. Spetta ai dirigenti, ovvero ai responsabili dei servizi, la direzione degli uffici, in conformità al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 17 disposizioni finanziarie e contabili

1. Ai Comprensori montani si applicano le disposizioni finanziarie e contabili previste per gli enti locali.

2. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione concorre al finanziamento dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste con le seguenti assegnazioni, la cui misura è determinata annualmente in sede di legge finanziaria regionale:

- a) devoluzione di quote fisse delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale;
- b) finanziamenti a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20.

Art. 18 controlli

1. Nei confronti dei Comprensori montani trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Art. 21 zone di svantaggio socio-economico

1. Il territorio montano è classificato secondo tre zone di svantaggio socio-economico:

- a) Zona A, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;
- b) Zona B, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;
- c) Zona C, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.

2. L'individuazione delle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) altitudine;
- b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;
- c) andamento demografico;
- d) invecchiamento della popolazione;
- e) numero delle imprese locali;
- f) tasso di occupazione;
- g) livelli dei servizi.

3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.

4. La Giunta regionale definisce le priorità di intervento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico ai fini della definizione dei criteri di concessione di incentivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 36 rinvio

1. Relativamente agli istituti non disciplinati dalla presente legge, trovano applicazione nei confronti dei Comprensori montani le disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

2. Si intendono riferite ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste le disposizioni di legge che fanno menzione delle Comunità montane.

Art. 40 classificazione delle zone di svantaggio socio-economico

1. La classificazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico),

ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), si applica fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 21.

Note all'articolo 71

- Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 è il seguente:

Art. 6 disposizioni urgenti per i servizi educativi e socio assistenziali delle amministrazioni del comparto unico
- omissis -

2. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali per l'anno 2014, le amministrazioni del sistema integrato del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, possono procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti di cui all'articolo 4, comma 2, a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, sulle economie realizzate, con i medesimi limiti, negli anni pregressi a partire dal 2010 per assunzioni a tempo indeterminato.

- Il testo dell'articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale 12/ 2014 è il seguente:

Art. 4 disposizioni urgenti in materia di personale

- omissis -

4. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014 e della conseguente necessità di una revisione delle fonti normative relativamente ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso ai contratti di lavoro flessibile da applicarsi alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e la data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al disposto di cui all'articolo 13, comma 16 bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come introdotto dall'articolo 14, comma 43, della legge regionale 22/2010, e fatte salve le previsioni di cui al medesimo articolo 13 della legge regionale 24/2009 per quanto riguarda l'anno 2010, la disciplina di riferimento, per le singole annualità ricomprese nel suddetto periodo, è costituita dalle disposizioni previste in materia di limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso a contratti di lavoro flessibile dalla normativa nazionale.

5. In relazione al disposto di cui al comma 4, la Regione, ai fini della salvaguardia degli effetti dei rapporti di lavoro, anche somministrato, attivati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo previsto dal comma medesimo, opera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione, con riferimento alle singole annualità interessate, delle situazioni venutesi a determinare, presso le amministrazioni, a seguito dell'attuazione della disciplina legislativa dichiarata incostituzionale valutandone la coerenza con i limiti cui fare riferimento ai sensi del medesimo comma 4, tenendo conto anche della disciplina del contenimento della spesa per le assunzioni prevista dalla legislazione regionale per l'anno 2010. Qualora si riscontrino situazioni di superamento, da parte di singole amministrazioni, di detti limiti, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la ricognizione, idonei meccanismi finalizzati al riassorbimento, a livello di sistema integrato di comparto, di dette situazioni mediante compensazione fra enti o imputazione ad annualità comprese nel periodo di riferimento, che abbiano maggiore capienza, o alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, al fine di rispettare i vincoli finanziari del comma 4, nelle more del graduale ripristino dei contratti di lavoro originari con priorità rispetto a nuove assunzioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli anni successivi. Nelle more della ricognizione e dell'adozione di detti meccanismi e al fine di assicurare la necessaria continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in relazione alle suddette situazioni e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono sino alla approvazione del piano stralcio, e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- omissis -

Note all'articolo 72

- Il testo dell'articolo 10, commi da 21 a 24, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione

21. Al fine di consentire alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti il rispetto degli obiettivi di contenimento dello stock di debito e del saldo di competenza mista, nonché di dare attuazione agli investimenti programmati, i finanziamenti concessi dalla Regione a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per i quali non siano ancora state attivate le procedure di accensione dei relativi prestiti da parte dei beneficiari, possono essere destinati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti.

22. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 21, tra cui le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta, nonché indica le modalità di rideterminazione dei contributi regionali concessi.

23. Le Direzioni centrali competenti in materia sono autorizzate a confermare i contributi concessi, **stabilendo nuovi termini per la realizzazione dei lavori anche qualora, al momento della domanda di cui al comma 24, risultino già scaduti quelli precedentemente fissati** con le modalità stabilite al comma 22 con le necessarie

rideterminazioni che non devono comportare dilatazione della contribuzione regionale, né sotto il profilo dell'importo, né della durata complessiva del finanziamento.

24. Per le finalità di cui al comma 21 gli enti interessati presentano domanda di riconversione del finanziamento **entro la data del 30 giugno 2015**, segnalando quanto segue:

- a) che non intendono contrarre un mutuo;
- b) la data presunta di ultimazione e collaudo dell'opera;
- c) le fonti che garantiscono la copertura finanziaria dell'opera stessa, in via di anticipazione rispetto all'erogazione delle quote di contributo regionale.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29 conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi o erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di consentire l'utilizzo delle somme relative alle annualità di contributo già erogate o da erogarsi entro il 31 dicembre 2015, anche inerenti la realizzazione di interventi distinti e oggetto di diversi procedimenti contributivi, per la realizzazione di una sola opera, anche per lotti, che preveda una spesa non inferiore alla somma costituita dall'ammontare delle annualità suddette, **detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie.**

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano, entro il **31 marzo 2015**, domanda di conferma e conversione del finanziamento alle Direzioni centrali competenti per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione dei contributi ai sensi del comma 1;

b) relazione illustrativa e preventivo sommario di spesa con il quadro economico relativo alla nuova opera contenente indicazioni sull'utilizzo degli spazi di patto.

3. Entro il **30 giugno 2015** la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università, sulla base delle richieste e delle nuove tipologie di intervento proposte dagli enti beneficiari, provvede a quantificare i contributi da convertire e individuare le Direzioni centrali competenti alla gestione del relativo procedimento contributivo.

4. Le Direzioni centrali individuate dalla Giunta regionale provvedono alla conferma del finanziamento, previa presentazione del progetto preliminare dell'opera regolarmente approvato e del piano di finanziamento del nuovo intervento, nonché alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori per la nuova opera individuata, da realizzare e rendicontare secondo le disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 14/2002.

4 bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario.

4 ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.

5. Per le annualità rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo, su proposta dell'ente locale che dovrà pervenire alle Direzioni centrali competenti, per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università-Servizio edilizia, entro il 30 settembre 2015; in assenza di proposte si provvederà alla revoca.

6. I contributi pluriennali concessi agli enti locali a fronte degli oneri in linea capitale e interessi restano confermati nel caso di estinzione anticipata del mutuo assunto per il finanziamento dell'opera, a condizione che la stessa sia effettivamente realizzata. Le annualità di contributo residue sono utilizzate dagli enti beneficiari quali versamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o altre finalità di interesse pubblico.

7. I commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono abrogati. Per i procedimenti di conferma per i quali risulti presentata la richiesta prevista dall'articolo 10, comma 41, della legge regionale 23/2013, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi, salvo che l'ente beneficiario richieda espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.

- Il testo dell'articolo 4, comma 29, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio

- omissis -

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porpetto un finanziamento straordinario **anche** a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la riqualificazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 6, comma 384, della legge regionale 27/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

- omissis -

384. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario **anche** a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per l'accesso diretto a Borgo Castello e per interventi di riqualificazione del Colle.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012 è il seguente:

Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio

- omissis -

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di San Quirino un contributo straordinario per il recupero e la sistemazione di un fabbricato adiacente alla Casa Anziani.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 è il seguente:

Art. 56 concessione del finanziamento a enti pubblici

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

- omissis -

Nota all'articolo 74

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 21/2007 è il seguente:

Art. 17 Fondi globali

1. In apposita unità di bilancio sono individuate le risorse destinate alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

2. Le risorse di cui al comma 1 non sono riportate nel programma operativo di gestione previsto dall'articolo 28.

Note all'Allegato A

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 è il seguente:

Art. 9 funzioni delle Province

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);

b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall'articolo 9, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall'articolo 12, come da ultimo modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall'articolo 14, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera h), della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;

c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall'articolo 31, comma 1, della presente legge;

d) (ABROGATA)

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come sostituito dall'articolo 29, comma 1, della presente legge;

b) contributi alle associazioni ornitologiche, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 49, comma 1, della presente legge;

c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della

legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), della presente legge;

d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;

e) (ABROGATA)

f) (ABROGATA)

g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;

h) contributi per gli interventi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), come da ultimo sostituito dall'articolo 47, comma 1, della presente legge.

h bis) (ABROGATA)

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 è il seguente:

Art. 3 competenze delle Province

1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle Province le funzioni relative:

a) all'elaborazione e all'adozione dei Piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai Piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 9 e 10;

b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria;

c) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006;

d) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c);

e) alla gestione dell'elenco delle attività autorizzate, ai sensi dell'articolo 281, comma 7, del decreto legislativo 152/2006;

f) all'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006.

2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle attività di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonché di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

2 bis. Le Province coordinano i Piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati previsto dall'articolo 13, comma 2.

- Il testo degli articoli 23 e 23 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 è il seguente:

Art. 23 competenze delle Province

1. Alle Province compete:

a) la predisposizione e adozione dei Programmi di attuazione del Piano regionale relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non pericolosi con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 23 bis;

b) l'individuazione delle aree idonee a realizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ad eccezione di quelle relative agli impianti di smaltimento di rifiuti per conto proprio, sulla base dei criteri e delle linee di indirizzo contenuti nella relativa sezione del Piano regionale, tenuto conto della metodologia di valutazione di impatto ambientale su più siti;

c) l'indicazione delle aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e le rottamazioni di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti fuori uso e loro elementi;

d) approvare, con provvedimento emesso dal soggetto competente, esperita la procedura di cui all'articolo 12 bis, in applicazione dell'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, i progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e speciali non tossici e nocivi, dopo che sugli stessi si sia espresso l'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e con le stesse procedure, tempi ed effetti di cui agli articoli 11 e 14, commi 2, 3 e 4;

e) autorizzare, con provvedimento emesso dal soggetto competente da comunicare all'Amministrazione regionale, al Comune ed all'Azienda per i servizi sanitari, competenti per territorio, la costruzione e la gestione di discariche ed altri impianti di smaltimento di rifiuti i cui progetti siano stati approvati ai sensi della lettera d);

f) l'emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 17;

g) la vigilanza ed il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni della presente legge relativamente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti ed alla gestione degli impianti, avvalendosi delle Aziende per i servizi sanitari aventi competenza in materia di ecologia, igiene pubblica e profilassi che sono poste, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, alle dipendenze funzionali delle Province, limitatamente agli interventi di controllo di cui

sopra;

h) provvedere al controllo della regolare tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti smaltiti nonché, per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto; per tali adempimenti le Province possono avvalersi anche delle Comunità montane e collinare, dei Comuni e dei loro Consorzi;

i) rilevare eventuali irregolarità e notificarle al gestore dell'impianto, segnalandole al Comune interessato ed all'Azienda per i servizi sanitari;

l) accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie previste dall'articolo 35;

m) predisporre annualmente una relazione sullo stato della rispettiva gestione delle funzioni spettanti in materia; tali relazioni sono pubblicate all'albo provinciale per 20 giorni e sulle stesse sono legittimati a presentare le loro osservazioni i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare, le Aziende per i servizi sanitari e le Associazioni per la protezione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 operanti in regione, entro i successivi 20 giorni; ogni relazione è approvata dal competente Consiglio provinciale e trasmessa all'Amministrazione regionale;

n) provvedere, per il puntuale esercizio delle competenze loro attribuite, alla costituzione di appositi uffici, ai quali viene assegnato personale specializzato anche nella vigilanza, alla cui formazione ed abilitazione provvedono le Province stesse, in conformità ad apposito regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e tramite apposite convenzioni con le Università della regione.

1 bis. Qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, spettano rispettivamente alla Giunta regionale ed al Direttore regionale all'ambiente.

Art. 23 bis Programmi provinciali di attuazione

1. Il Piano regionale relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non pericolosi, ad avvenuta approvazione ai sensi dell'articolo 8, trova attuazione attraverso la predisposizione da parte delle Province territorialmente competenti di specifici Programmi di attuazione da sottoporre all'approvazione regionale di cui al comma 7.

2. I Programmi provinciali di attuazione, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti nel Piano regionale per le sezioni di cui al comma 1, definiscono il quadro complessivo degli interventi da intraprendere per assicurare la più idonea organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti mediante il contenimento della produzione, la raccolta separata delle diverse frazioni e la garanzia del loro effettivo recupero.

3. In particolare, i Programmi provinciali di attuazione:

a) in base all'individuazione della quantità e qualità dei rifiuti da smaltire, tenuto conto dell'impatto ambientale che possono produrre nonché delle possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia, determinano, secondo i criteri contenuti nel Piano regionale, gli obiettivi quali-quantitativi da raggiungere nel territorio provinciale, anche tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata;

b) sulla base dei criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di smaltimento dettati dal Piano regionale nella relativa sezione, definiscono specifici programmi di organizzazione di sistemi razionali di raccolta, anche differenziata, e di trasporto dei rifiuti urbani e urbani pericolosi;

c) individuano le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili e speciali non pericolosi, ad eccezione di quelle relative agli impianti di smaltimento di rifiuti per conto proprio, in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), della presente legge e con gli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 361/1987, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 441/1987;

d) individuano le aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti minori fuori uso e loro elementi.

4. I Programmi di attuazione devono essere predisposti dalla Provincia competente ed adottati ai sensi del comma 7, entro 6 mesi dalla data di ricevimento del Piano regionale, integrale o per ciascuna delle sezioni indicate al comma 1, approvato e pubblicato secondo le procedure di cui all'articolo 8.

5. Ciascun Programma di attuazione predisposto dalla Provincia competente è depositato presso la segreteria provinciale per 20 giorni e dell'avvenuto deposito è data pubblicità a mezzo stampa.

6. Sul Programma i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare e le Aziende per i servizi sanitari territorialmente interessati, nonché le Associazioni per la protezione ambientale legislativamente riconosciute operanti in regione, possono presentare all'Amministrazione provinciale competente le proprie osservazioni entro i successivi 30 giorni.

7. Ciascun Programma provinciale di attuazione, eventualmente rielaborato sulla base delle osservazioni di cui al comma 6, viene adottato con deliberazione del Consiglio provinciale, previo parere favorevole dell'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 10/1988, e approvato, entro 60 giorni dalla trasmissione dello stesso, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

8. In caso di inadempienza delle Province entro i termini fissati per l'adozione e conseguente approvazione dei relativi Programmi attuativi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, fissa un termine perentorio di esecuzione, non superiore a 60 giorni.

9. Qualora la competente Provincia non provveda entro il termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario "ad acta" per il compimento degli atti necessari.

9 bis. La Giunta regionale determina le modalità di individuazione del Commissario, gli indirizzi per lo svolgimento dell'incarico e il relativo compenso, il cui onere è posto a carico del capitolo 2423 dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.105 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2007.

9 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rivalersi nei confronti della Provincia per gli oneri sostenuti. Il Commissario è autorizzato ad avvalersi dei competenti uffici dell'Amministrazione provinciale.

- Il testo degli articoli 188, 191, 197, 214, 215, 216, 242, 244, 245, 248 e 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è il seguente:

Art. 188 responsabilità della gestione dei rifiuti

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.

5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

- omissis -

Art. 191 ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea.

- omissis -

Art. 197 competenze delle province

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smal-

timento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
- c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216;
- d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

- omissis -

Art. 214 determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate

1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.

2. On decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

- a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
- b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
- c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
- d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.

4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.

6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350. All'attuazione dei compiti indicati

dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.

L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.

8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.

9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:

- a) ragione sociale;
- b) sede legale dell'impresa;
- c) sede dell'impianto;
- d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
- e) relative quantità;
- f) attività di gestione;
- g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.

10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

11. Con uno o più decreti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualità ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalità di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non già autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

- omissis -

Art. 215 autosmaltimento

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

- a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

- a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
- b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

Art. 216 operazioni di recupero

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e

3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.

7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.

8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-quinquies. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

[9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, è individuata una lista di rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi nell'osservanza dei seguenti criteri:

- a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero sulla base di dati di contabilità nazionale o di studi di settore o di programmi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
- b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche disponibili senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- c) impiego in impianti autorizzati.]

[10. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono sottoposti unica mente alle disposizioni di cui agli articoli 188, comma 3, 189, 190 e 193 nonché alle relative norme sanzionatorie contenute nella parte quarta del presente decreto. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 189 il Catasto redige per ciascuna provincia un elenco degli impianti di cui al comma 9.]

[11. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.]

[12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.]

[13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.]

[14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.]

[15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.]

- omissis -

Art. 242 procedure operative ed amministrative

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
 - a) i parametri da sottoporre a controllo;
 - b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per

single aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.

13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.
- omissis -

Art. 244 Ordinanze

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

Art. 245 obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il

gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.

- omissis -

Art. 248 controlli

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.

- omissis -

Art. 262 competenza e giurisdizione

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 24/2006 è il seguente:

Art. 15 funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 16/2007 è il seguente:

Art. 19 competenze delle Province

1. Le Province individuano, su scala territoriale, gli ambiti di indagine e di studio nel settore del rumore ambientale. I risultati delle indagini e degli studi effettuati confluiscono in banche dati di riferimento, strutturate secondo standard definiti dalla Regione e accessibili a enti pubblici e a utenti privati.

2. Le Province coordinano le azioni di contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico e le azioni di bonifica dello stesso nelle aree ricadenti nel territorio di più Comuni.

3. Le Province coordinano i Piani comunali di classificazione acustica di Comuni confinanti nei casi di conflitto tra gli stessi.

4. Le Province esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge nelle zone ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

- Il testo dei commi da 31 a 35 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 è il seguente:

Art. 4 progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti

- omissis -

31. Nella regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/1999.

32. (ABROGATO)

32 bis. L'eventuale termine fissato dalle autorizzazioni di scarichi di pubbliche fognature, di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione, prodotte nel periodo intercorrente tra la data di entrata

in vigore del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), si considera come non apposto qualora l'impianto sia stato regolarmente approvato con delibera dell'organo comunale competente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 79/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/1995.

32 ter. Per "scarichi esistenti" si intendono gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio e già autorizzati.

33. Per tutti i procedimenti autorizzatori pendenti fino alla data di cui al comma 31 continuano ad applicarsi le competenze previgenti.

34. Con la medesima decorrenza la funzione sanzionatoria di cui al decreto legislativo 152/1999 è trasferita alle Province territorialmente competenti, con introito dei relativi proventi fermo restando il vincolo di destinazione di legge. La funzione sanzionatoria è estesa anche alle infrazioni accertate e non ancora definite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

35. Al fine dell'attuazione da parte della Regione della semplificazione delle procedure in materia di utilizzo delle risorse idriche, come demandata dallo Stato, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti da adottarsi in base ai medesimi criteri, principi direttivi e procedure di cui all'articolo 1 della legge regionale 23/1997.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 è il seguente:

Art. 2 funzioni sanzionatorie delegate

Fatte salve le deleghe di funzioni sanzionatorie previste da altre leggi regionali, le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie spettanti alla Regione Friuli - Venezia Giulia sono delegate:

- 1) alle Province nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna;
- 2) ai Comuni in materia di commercio;
- 2 bis) ai Comuni in materia di artigianato;
- 3) ai Comuni in materia di igiene e profilassi ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;
- 4) (ABROGATO);
- 5) (ABROGATO).

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.

Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 è il seguente:

Art. 57 caccia e pesca

1. Le Province esercitano le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell'avifauna, oltre alle attribuzioni previste dalla vigente legislazione regionale.
2. (ABROGATO)
3. (ABROGATO)
4. In materia di pesca in acque interne restano ferme le competenze delle Amministrazioni provinciali, dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia e del Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell'industria.

- Il testo dell'articolo 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è il seguente:

Art. 163 trasferimenti agli enti locali

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
 - a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
 - b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

- d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
- e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi;
- f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
- a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
- c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 è il seguente:

Art. 7 abilitazione

1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.
2. Le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato dalle Province. Gli indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.
4. L'abilitazione non è richiesta nel caso di deroghe adottate per finalità di ricerca e insegnamento. Per tutte le altre finalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'abilitazione non è richiesta per il personale dipendente della Regione o degli Enti locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria.
5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.
6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.
7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non è richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 157/1992.

- Il testo degli articoli 5 e 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 è il seguente:

Art. 5 funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
 - a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
 - a bis) esercitano le funzioni in materia di controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi ai sensi dell'articolo 11, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, della legge regionale 14/2007;
 - b) disciplinano l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
 - c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;
 - d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
 - e) gestiscono l'attività cinotecnica e cinofila;
 - f) organizzano i corsi per dirigenti venatori;
 - g) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;
 - h) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
 - i) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;
 - j) organizzano i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale

14/2007;

k) organizzano i corsi annuali per la formazione permanente dei cacciatori;

l) organizzano gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;

m) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplinano il funzionamento e la durata;

n) provvedono all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1;

o) (ABROGATA)

p) irrogano le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.

2. Le Province esercitano, altresì, le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:

a) rilascio dei provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;

b) rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;

c) rilascio, distribuzione, sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia;

d) raccolta dei dati relativi alla gestione faunistica e venatoria attuata sul territorio di competenza;

e) vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 35.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h), i) e l), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 2, in accordo con l'Associazione di cui all'articolo 19 e le funzioni di cui al comma 1, lettera k), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 8, in collaborazione con la medesima.

4. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui al comma 2, lettera c), le Province possono avviare collaborazioni con l'Associazione di cui all'articolo 19.

5. Le Province trasmettono all'Amministrazione regionale i dati raccolti nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, anche su supporto informatico.

6. Le Province esercitano le funzioni in materia di caccia ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

- omissis -

Art. 11 bis fauna selvatica ferita

1. Le Province disciplinano il recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati al recupero di fauna selvatica ferita, di seguito denominati recuperatori abilitati, previa frequentazione dei corsi organizzati dalle Province in base agli indirizzi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e superamento dei relativi esami di abilitazione. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalle Province o dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).

3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull'intero territorio regionale.

4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell'Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Provincia e pubblicato sul proprio sito informatico.

5. Il recuperatore abilitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992.

6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l'intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell'attività venatoria.

7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l'inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Provincia competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente l'attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità.

8. Entro il 28 febbraio la Provincia trasmette alla Regione il riepilogo degli esiti degli interventi di recupero della fauna ferita effettuati nel corso dell'anno precedente.

9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria).

- Il testo degli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 è il seguente:

Art. 15

1. Per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/1992, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso l'Amministrazione provinciale nel cui territorio il candidato ha la residenza, davanti alla Commissione prevista dall'articolo 17.

2. Il richiedente l'attestato di cui al comma 1 deve presentare domanda alla suddetta Amministrazione provinciale corredata del certificato di residenza e del certificato medico di idoneità fisica all'attività di guardia venatoria volontaria rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda il richiedente deve presentare, altresì, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in sede regionale di una delle associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 157/1992, dalla quale risulti la volontà dell'associazione medesima di avvalersi dell'operato del richiedente quale guardia venatoria volontaria.

4. Le Province, in applicazione dell'articolo 27 della legge 157/1992, coordinano l'attività delle guardie venatorie

volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientalistiche.

Art. 16

1. L'esame di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/1992 consiste in una prova orale che riguarda:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e delle specie protette;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

2. Il programma di esame della prova orale per le singole materie si identifica con quello fissato per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.

3. L'idoneità è concessa se il giudizio della Commissione di cui all'articolo 17 è favorevole in tutte e cinque le materie elencate al comma 1.

4. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve superare una prova scritta consistente nella predisposizione di un verbale di cui all'articolo 28, comma 5, della legge 157/1992.

Art. 17

1. Il Presidente della Giunta provinciale o l'Assessore da lui delegato nomina in ciascun capoluogo di provincia una Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/1992, con sede presso la Amministrazione provinciale.

2. La Commissione è composta da un esperto designato dal Presidente della Giunta provinciale o dall'Assessore da lui delegato in qualità di Presidente della Commissione, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti ed operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti, previa deliberazione della Giunta provinciale.

3. Funge da segretario della Commissione un dipendente della Amministrazione provinciale.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque dei sette componenti la Commissione.

5. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano d'età.

6. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

7. Ai componenti la Commissione compete, a carico della Amministrazione provinciale, un gettone di presenza pari a quello previsto per la Commissione di cui all'articolo 4 della legge regionale 56/1986, come modificato dall'articolo 27 della presente legge.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 è il seguente:

Art. 5 autorizzazioni in deroga

1. La Provincia può autorizzare la preparazione tassidermica di esemplari appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali.

2. La Provincia rilascia l'autorizzazione in deroga entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, previa effettuazione, ove necessario, di specifici accertamenti. Trascorso questo termine, l'autorizzazione in deroga si intende comunque rilasciata. In caso di diniego, la Provincia provvede alla conservazione e alla destinazione d'uso dell'esemplare a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla sua distruzione.

3. I soggetti appartenenti a specie protette per i quali le Province hanno autorizzato la preparazione tassidermica sono affidati al privato.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 è il seguente:

Art. 8 forme e modi della cooperazione

1. I Comuni e le Province ricadenti in ciascun Ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mediante una delle seguenti forme di cooperazione:

- a) convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- b) consorzio di funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 267/2000.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli schemi degli atti di cui al comma 1, lettere a) e b).

- Il testo dei commi da 22 a 28 dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 è il seguente:

Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio

- ommissis -

22. Le Consulte d'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 4, comma 44, della legge regionale n. 22/2010, provvedono, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'individuazione e all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché della determinazione del carico generato da ciascun agglomerato, in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali.

23. Gli adempimenti di cui al comma 22 sono effettuati a seguito dei lavori di un tavolo tecnico appositamente costituito fra le Consulte d'ambito territoriale ottimale, la Regione e l'ARPA, in conformità alle disposizioni di cui al

decreto legislativo 152/2006 e alle linee guida "Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC - Brussels, 16 January 2007", tenuto conto della situazione infrastrutturale esistente.

24. Il Consorzio Autorità d'Ambito Interregionale Lemene provvede agli adempimenti di cui al comma 22, anche fuori dai termini ivi indicati, a seguito della stipula di un Accordo fra le Regioni interessate.

25. Gli atti relativi all'individuazione e alla perimetrazione degli agglomerati, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato, di cui al comma 22, sono trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla loro approvazione.

26. In via transitoria, al fine di pervenire alla completa attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, la competente Provincia, su istanza del gestore del servizio idrico integrato, sentita l'ARPA e la Consulta d'ambito territoriale ottimale competente, rilascia un'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato.

27. L'istanza di cui al comma 26 contiene la seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti gli scarichi provenienti dall'agglomerato;
- b) il carico generato da ogni scarico in termini di abitanti equivalenti e sistemi di trattamento adottati;
- c) l'analisi delle acque reflue di ogni scarico;
- d) la verifica che le concentrazioni allo scarico previste dalla tabella 1, dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e, qualora ne ricorrano le condizioni, anche dalla tabella 2, siano garantite come media ponderata complessiva dell'intero agglomerato, data dalla sommatoria delle concentrazioni di ogni scarico (ci), moltiplicate per i relativi abitanti equivalenti (aei), suddivisa per la sommatoria degli abitanti equivalenti degli scarichi, secondo la seguente formula: $C_m = (c_1 \cdot ae_1 + c_2 \cdot ae_2 + \dots + c_n \cdot ae_n) / (ae_1 + ae_2 + \dots + ae_n)$;
- e) la verifica delle immissioni in rete fognaria di acque parassite o di altre acque di falda;
- f) il cronoprogramma relativo al progressivo superamento dei problemi connessi alle immissioni di cui alla lettera e);
- g) il cronoprogramma degli interventi e relativo piano finanziario, finalizzati alla realizzazione del trattamento conforme alla vigente normativa, ovvero al conferimento degli scarichi a un impianto di trattamento di acque reflue urbane in grado di rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa.

28. L'autorizzazione di cui al comma 26 ha validità di tre anni. Ogni dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo al gestore del servizio idrico integrato, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, di presentare alla competente Provincia una relazione asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante lo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 27, lettere f) e g), nel rispetto della tempistica prevista dai relativi cronoprogrammi.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 è il seguente:

Art. 3 funzioni della Provincia

1. La Provincia, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede:

- a) al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
- b) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali anche in assetto cogenerativo, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici;
- c) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 megawatt elettrici;
- d) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, esclusi gli elettrodotti di carattere sovraprovinciale di cui all'articolo 18;
- e) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), relative all'installazione e all'esercizio di gasdotti di distribuzione che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, con esclusione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme;
- f) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), per la costruzione di reti di trasporto di fluidi termici (telerscaldamento) che interessano il territorio della medesima Provincia.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 è il seguente:

Art. 23 fattorie didattiche e sociali

1. Le Province assegnano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:

- a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;
- b) a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dei soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), nonché delle Aziende per i servizi sanitari, per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano

forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

1 bis. (ABROGATO)

2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.

2 bis. Per fattorie didattiche si intendono anche le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli istituti professionali agrari, istituti tecnici agrari e università.

2 ter. Qualora un'azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è assegnata anche in assenza dei requisiti previsti per le fattorie didattiche, purché sussistano quelli determinati con il regolamento di cui al comma 4 e limitatamente alle attività organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa medesima e ai soggetti presi in carico per le attività riabilitative - terapeutiche.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale inoltre promuove, tramite l'ERSA, quali iniziative di educazione alimentare, specifici corsi di formazione a favore degli insegnanti e degli educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende, onde incentivare la conoscenza della civiltà rurale, della sua storia e delle sue tradizioni e il modello alimentare mediterraneo, secondo i principi della sana alimentazione.

4. Con regolamento regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono approvati gli ulteriori criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa l'indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche e sociali sono tenute ad osservare.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Il testo degli articoli 11, 29 e 47 della legge regionale 10/1988 è il seguente:

Art. 11 disposizioni concernenti l'utilizzo del territorio

1. La Regione assicura il concorso delle Province al governo del territorio, definendone il ruolo e le attribuzioni nel settore urbanistico, per la parte interessante il relativo ambito territoriale, in un quadro di compatibilità con le funzioni riservate ai Comuni e con quelle di competenza regionale.

2. Nei limiti di cui al comma 1 le Province concorrono, con le modalità stabilite dalla legge urbanistica regionale, alla verifica funzionale dell'attività programmatoria urbanistica di livello locale.

3. Alle Province è delegata la progettazione di piani che interessano il riassetto del territorio, nel caso in cui intervengano operazioni ambientali, paesistiche, agricole, idrauliche, turistiche, di portata sovracomunale.

4. Le Province provvedono altresì, in via di delega, alla vigilanza per garantire il rispetto, da parte degli enti istituzionalmente competenti agli interventi di cui al comma 3, dei piani di riassetto del territorio.

- omissis -

Art. 29 attività culturali e di istruzione

1. Nella materia delle attività culturali gli enti locali della regione esercitano le funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione di corsi di orientamento musicale.

3. Sono esercitate altresì dalle Province le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come modificato dalla legge regionale 18 novembre 1987, n. 39, ad eccezione di quelle di cui al punto h), che restano di competenza regionale.

4. Sono trasferite alle Province le funzioni concernenti gli interventi a favore dell'istruzione professionale di cui alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, <<Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e altre figure sanitarie>>.

5. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi a favore del turismo scolastico di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 41.

- omissis -

Art. 47 funzioni delle Province e dei Comuni in materia di industria e artigianato

1. (ABROGATO)

2. (ABROGATO)

3. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni o dei Consorzi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici.

4. In materia di artigianato i Comuni esercitano le funzioni istruttorie previste dalla legislazione vigente per l'albo delle imprese artigiane.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 è il seguente:

Art. 4 attribuzioni della Provincia

1. La Provincia svolge la funzione dell'elaborazione di programmi territoriali strategici nel rispetto delle prescrizioni

di PTR.

2. La Provincia svolge attività e funzioni di pianificazione sovracomunale con le modalità di cui agli articoli 27 e 28.

- Il testo degli articoli 1, 6, 8, 18, 19 e 21 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 è il seguente:

Art. 1 tutela del patrimonio culturale e dell'identità dei <<Rom>>

1. La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia tutela, nell'ambito del proprio territorio, il patrimonio culturale e l'identità dei <<Rom>>, giusta la convenzione delle Nazioni Unite relativa allo stato di apolide (28 settembre 1954) che nel termine comprende e considera anche i Sinti ed ogni altro gruppo zingaro nomade.

2. Conformemente al dettato costituzionale, alle risoluzioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e del Parlamento europeo, la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia salvaguarda, negli ambiti di propria competenza, i valori culturali specifici, l'identità storica ed i processi di cambiamento in atto dei <<Rom>>.

3. A tal fine la Regione assicura ai <<Rom>>, nel prendere atto del nomadismo e della stanzialità, la fruizione di tutti i servizi atti a garantirne l'effettivo esercizio nell'autonomia culturale e socio - economica e ad assicurare la salute ed il benessere personale e sociale, nell'ambito di una più consapevole convivenza.

4. Le pubbliche amministrazioni, ovvero gli Enti locali singoli od associati, le Province, le Comunità montane, la Comunità collinare e le Associazioni di volontariato cui viene anche demandata l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, tramite le convenzioni di cui all'articolo 2, devono operare nel pieno rispetto dei caratteri di consapevole diversità dei gruppi <<Rom>> e dei rispettivi sottogruppi parentali.

- omissis -

Art. 6 servizi nei terreni stanziali e campi transito

1. I servizi vengono assicurati per le materie di competenza, dai Comuni, che possono giovare a tale scopo degli strumenti del decentramento territoriale, dalla Comunità collinare, dalle Comunità montane, dal Consorzio e dai distretti socio - sanitari, applicando il regolamento di cui all'articolo 5, comma 10.

2. Le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali garantiscono la disponibilità di personale, rispettivamente operante nelle Circoscrizioni e nei distretti socio - sanitari, idoneo ad assicurare i servizi di cui al comma 1, curando comunque:

a) l'osservanza dei regolamenti nella vita del terreno stanziale e del campo transito;

b) il coordinamento con gli uffici comunali;

c) l'educazione sanitaria;

d) la prevenzione dei rischi in materia di igiene;

e) il coordinamento con le scuole frequentate dai <<Rom>> nomadi e sedentari;

f) il coordinamento con il servizio sociale dell'ufficio per la giustizia minorile (prevenzione e pena) competente per territorio, per assicurare tutela ed assistenza a coloro che siano soggetti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

- omissis -

Art. 8 programma per terreni stanziali e campi transito

1. Le Province individuano, di concerto con i Comuni e sentite le rappresentanze dei <<Rom>>, la distribuzione territoriale dei terreni stanziali e dei campi transito e ne approvano il relativo programma.

2. La deliberazione di approvazione dei progetti di campo transito e di terreno stanziale, inseriti nel programma di cui al comma 1, da parte dei Comuni, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ed è soggetto alle procedure di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

- omissis -

Art. 18 finanziamenti provinciali

1. Spetta alle Province, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, promuovere direttamente o sostenere con appositi contributi attività di studio e di ricerca intese a diffondere, anche attraverso convegni, mostre, rassegne di materiale artistico od artigianale e spettacoli folcloristici, la conoscenza e la cultura delle comunità <<Rom>>.

Art. 19 consulta regionale per la tutela della cultura <<Rom>>

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita la <<Consulta regionale per la tutela della cultura <<Rom>>.

2. La Consulta è composta:

a) dall'Assessore all'assistenza sociale, con funzioni di presidente;

b) dall'Assessore al lavoro, alla cooperazione e all'artigianato o suo delegato;

c) dall'Assessore all'istruzione e alla cultura o suo delegato;

d) dal Direttore regionale dell'assistenza sociale o suo delegato;

e) da un rappresentante della sezione regionale dell'ANCI;

f) da un rappresentante della sezione regionale dell'UPI;

g) da un rappresentante delle Comunità montane, designato dall'UNCCEM;

h) da un rappresentante della Comunità collinare del Friuli, designato dalla stessa;

i) da tre rappresentanti delle comunità <<Rom>> autonomamente scelti;

l) da tre esperti designati dalle associazioni operanti a favore dei <<Rom>>;

m) da quattro esperti, designati rispettivamente da ciascuna Amministrazione provinciale in ragione di uno per Provincia e scelti fra il personale che si sia specificatamente interessato ai problemi dei <<Rom>>, ovvero scelti fra coloro che si occupino di cultura, emigrazione, assistenza sociale e problemi etnici.

3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, in vista degli argomenti da trattare e senza diritto di voto, altri Assessori regionali o loro delegati, nonché rappresentanti di altri enti o organismi e funzionari regionali.

4. Svolge funzioni di segretario un dipendente della Direzione regionale dell'assistenza sociale.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. La Consulta ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale; tuttavia i suoi componenti, compresi quelli nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino all'insediamento dei successivi.
7. La Consulta ha sede presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale.
8. La Consulta elegge nel suo seno un vicepresidente.
9. All'interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro per l'approfondimento di questioni specifiche.
10. Sono messi a disposizione della Consulta gli atti amministrativi che essa richiede e le viene garantita la conoscenza aggiornata dei riparti dei finanziamenti inerenti all'applicazione della presente legge.

- omissis -

Art. 21 compiti delle Province in materia di informazione

1. Tutti gli atti amministrativi concernenti l'attuazione della presente legge sono inviati alle Province che sono tenute, su richiesta, a metterli a disposizione degli Uffici degli enti locali che si occupano dei << Rom >> ai sensi della presente legge, come pure degli Organi periferici dello Stato e di qualunque Ministero che ne facciano richiesta.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 è il seguente:

Art. 8

Allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali di protezione civile partecipano - fatte salve le rispettive attribuzioni e competenze spettanti in base alle vigenti leggi - le Province, alle quali compete fornire:

- i dati interessanti la protezione civile per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e programmi regionali d'intervento;
- l'approntamento di eventuali piani e programmi provinciali, nonché assicurare l'integrazione degli stessi con quelli regionali e comunali;
- l'organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi.

Per l'organizzazione e la gestione di servizi ordinari e straordinari di pronto intervento per la protezione civile, la Regione può avvalersi delle strutture delle Amministrazioni provinciali.

- Il testo dell'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 è il seguente:

Art. 66 circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali

Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dall'articolo 10 del TU approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, sono delegate, per le strade di rispettiva proprietà, alle Amministrazioni provinciali e comunali.

Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più enti della medesima provincia, le autorizzazioni sono rilasciate dall'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più province o di comuni di province diverse, le autorizzazioni sono rilasciate dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio ha inizio il trasporto eccezionale o la circolazione del veicolo eccezionale, sentite le altre Amministrazioni provinciali circa lo stato di percorribilità delle strade interessate.

Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli eccezionali richieste per un determinato periodo di tempo.

Gli indennizzi dovuti agli enti proprietari per la maggiore usura della strada sono versati, nella misura prevista dalla legge, all'Amministrazione regionale, che provvederà a ripartire le somme percepite a favore degli Enti locali sulla base dell'estesa chilometrica delle strade di competenza di ciascuna Provincia con le forme, i criteri e le modalità, di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22.

Gli enti delegati sono tenuti alla compilazione e all'aggiornamento del registro delle autorizzazioni rilasciate ed inviano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione copia dello stesso e delle relative autorizzazioni, ai fini della tenuta aggiornata dell'archivio, di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984.

I documenti di cui al precedente comma sono corredati da una relazione sull'attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.

Alla formazione del catasto delle strade provinciali e comunali, di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, provvedono le Amministrazioni provinciali e comunali con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91.

È abrogata la legge regionale 2 agosto 1982, n. 50.

- Il testo dell'articolo 105 del decreto legislativo 112/1998 è il seguente:

Art. 105 funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

- a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con condu-

- cente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
- b) al rifornimento idrico delle isole;
- c) all'estimo navale;
- d) alla disciplina della navigazione interna;
- e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
- g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
- h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
- i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
- l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002.
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
- a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
- e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcilla nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada.
- [h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.]
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.
5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.
7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

Note all'Allegato B

- Il testo degli articoli 9 e 12 della legge regionale 24/2006 è il seguente:

Art. 9 funzioni delle Province

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
- a) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);
- b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall'articolo 9, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall'articolo 12, come da ultimo modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall'articolo 14, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera h), della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;
- c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall'articolo 31, comma 1, della presente legge;
- d) (ABROGATA)
2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
- a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come sostituito dall'articolo 29, comma 1, della presente legge;

b) contributi alle associazioni ornitologiche, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 49, comma 1, della presente legge;

c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), della presente legge;

d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;

e) (ABROGATA)

f) (ABROGATA)

g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;

h) contributi per gli interventi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), come da ultimo sostituito dall'articolo 47, comma 1, della presente legge.

h bis) (ABROGATA)

Art. 12 f unzioni delle Province e delle Comunità montane

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come da ultimo modificati dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;

b) rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera a), della presente legge.

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), come sostituito dall'articolo 32, comma 1, della presente legge;

b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;

c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della presente legge;

d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della presente legge, dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse), come modificato dall'articolo 39, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge;

e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della presente legge;

f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera a), della presente legge;

g) contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera vv), della presente legge;

h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000;

i) (ABROGATA)

j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge.

3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia esercitano la funzione di concessione ed erogazione di contributi ai proprietari di fondi agricoli e forestali e ai consorzi agro-silvo-pastorali e altre forme associative per spese di permuta e compravendita di fondi agricoli, sostenute da residenti in zone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (In-

terventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), come modificato dall'articolo 35, comma 1, della presente legge, dell'articolo 4 della legge regionale 13/2001, come modificato dall'articolo 48, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 10 della legge regionale 13/2001.

- Il testo degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 è il seguente:

Art. 13 finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura

1. In coerenza con il Programma di cui all'articolo 12, le Province concedono agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, finanziamenti per le seguenti iniziative:

- a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;
- b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;
- c) acquisto di alveari e famiglie di api.

2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori possessori di almeno venticinque alveari.

3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.

4. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concessi nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto al punto IV.A "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole" degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, n. 319, del 27 dicembre 2006.

5. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera c), sono concessi secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

6. Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico:

- a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di dieci anni dalla concessione del finanziamento;
- b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;
- c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione del finanziamento.

7. Le Province disciplinano con proprio regolamento i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, quali requisiti minimi di uniformità.

Art. 14 finanziamento dei programmi degli organismi associativi tra apicoltori

1. In coerenza con il Programma di cui all'articolo 12 e con l'osservanza di quanto previsto dal punto IV.K "Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo" degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, le Province finanziano i programmi di attività elaborati dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico.

2. Le Province sostengono in particolare:

- a) interventi relativi all'organizzazione di corsi di formazione degli apicoltori;
- b) organizzazione di conferenze divulgative su argomenti inerenti l'apicoltura;
- c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività;
- d) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
- e) diffusione di conoscenze scientifiche;
- f) realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni sui produttori del territorio interessato, purché le informazioni siano di carattere generico e qualsiasi produttore possa esservi incluso.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.

4. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.

5. Le Province disciplinano, con proprio regolamento, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, quali requisiti minimi di uniformità.

6. Le Province possono, altresì, prevedere il finanziamento delle iniziative, contenute nei programmi di attività, diverse da quelle di cui al comma 2; a tal fine, provvedono alle notifiche o alle comunicazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in vigore dall'1 dicembre 2009.

Art. 15 convenzioni con gli organismi associativi tra apicoltori

1. Le Province stipulano apposite convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, a sostegno degli oneri derivanti agli stessi dall'esercizio delle attività di cui agli articoli 3, comma 4, 6, 7, 9, 10 e 11.

- Il testo degli articoli 10, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 24/2006 è il seguente:

Art. 10 conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare

1. È trasferita alla Provincia di Trieste la titolarità degli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di

Miramare), come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, ivi compresa l'erogazione del contributo all'Associazione italiana World Wide Fund for nature (WWF), quale ente gestore della Riserva medesima.

Art. 16 contributi per lo smaltimento dell'amianto

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto, ai sensi dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dagli articoli 57, comma 1, e 68, comma 1, lettera nn), della presente legge.

Art. 17 contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come da ultimo modificato dall'articolo 53, comma 1, della presente legge.

Art. 18 autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, dell'1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle richieste del documento uniforme, modulo di notifica 54/A, di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 259/93, già presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti, alla data dell'1 gennaio 2007.

Art. 19 competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico

1. Sono di competenza delle Province le funzioni relative:

a) alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999;

b) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

c) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera b);

d) all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali.

2. Le Province prevedono misure di semplificazione per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Art. 20 contributi in materia di risparmio energetico

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico.

2. Le Province incentivano l'uso razionale dell'energia concedendo a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale, fino a una percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.

3. Le singole fattispecie di interventi finanziabili, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento provinciale.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 16/2007 è il seguente:

Art. 3 competenze delle Province

1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle Province le funzioni relative:

a) all'elaborazione e all'adozione dei Piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai Piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 9 e 10;

b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria;

c) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006;

d) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c);

e) alla gestione dell'elenco delle attività autorizzate, ai sensi dell'articolo 281, comma 7, del decreto legislativo 152/2006;

f) all'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006.

2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle attività di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonché di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

2 bis. Le Province coordinano i Piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati previsto dall'articolo 13, comma 2.

- Il testo dell'articolo 54 della legge regionale 10/1988 è il seguente:

Art. 54 parchi e ambiti di tutela ambientale

1. Gli Enti locali esercitano le funzioni in materia di parchi ed ambiti di tutela ambientale previste dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

2. Sono trasferite alle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni regionali in materia di interventi per l'istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale.

3. Sono esercitate dalle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra gli enti predetti per la gestione dei parchi urbani.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 30/1987 è il seguente:

Art. 32 competenze provinciali in materia di contribuzioni per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e relativa sensibilizzazione)

1. Compete alle Amministrazioni provinciali concedere contribuzioni ai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane e Collinare, finalizzate all'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali e altre attrezzature necessarie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e/o per la raccolta differenziata degli stessi, alla copertura delle spese relative alla predisposizione di apposite aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti di provenienza domestica e/o di altre tipologie di rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata, nonché alla sensibilizzazione in materia della popolazione, con particolare riferimento a quella scolastica.

2. Con legge finanziaria regionale sarà determinata annualmente l'entità del trasferimento alle Amministrazioni provinciali, da ripartirsi tra le stesse nella misura del 40 per cento in relazione alla popolazione residente e del 60 per cento in proporzione alla rispettiva estensione territoriale.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 è il seguente:

Art. 3 delega di funzioni alle Province

1. Sono delegate alle singole Province competenti per territorio le funzioni di accertamento, di riscossione e di rimborso del tributo, nonché le funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo.

2. Le Province sono tenute a produrre alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno apposita relazione sullo stato di attuazione della presente delega contenente:

a) i seguenti dati relativi alle discariche operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente:

1) denominazione e sede dell'impresa e generalità del titolare o del legale rappresentante della stessa;

2) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

3) estremi del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione della discarica o dell'impianto di incenerimento, con indicazione della data di effettiva apertura per le nuove autorizzazioni;

b) le somme riscosse nell'anno precedente, nell'ammontare complessivo e con riferimento a ciascuna discarica o impianto di incenerimento;

c) l'elenco degli eventuali rimborsi effettuati;

d) i dati relativi al contenzioso amministrativo con l'indicazione del tributo recuperato;

e) l'ammontare complessivo delle riscossioni relative ai fanghi di risulta di cui all'articolo 3, comma 27, della legge statale.

3. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 la Regione riconosce alle Province la quota del dieci per cento del tributo di propria spettanza.

4. La Regione può richiedere in ogni tempo dati e notizie in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

- Il testo dell'articolo 3, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 è il seguente:

Art. 3 progettazioni, tutela dell'ambiente, territorio, edilizia e trasporti

- omissis -

34. Compete alle Amministrazioni provinciali concedere contributi ai Comuni in cui la raccolta differenziata dei rifiuti urbani superi la percentuale determinata dalla Giunta regionale dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti, annualmente, dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 6/2008 è il seguente:

Art. 5 funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;

a bis) esercitano le funzioni in materia di controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi ai sensi

dell'articolo 11, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, della legge regionale 14/2007;

b) disciplinano l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;

d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;

e) gestiscono l'attività cinotecnica e cinofila;

f) organizzano i corsi per dirigenti venatori;

g) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;

h) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;

i) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;

j) organizzano i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;

k) organizzano i corsi annuali per la formazione permanente dei cacciatori;

l) organizzano gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;

m) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplinano il funzionamento e la durata;

n) provvedono all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1;

o) (ABROGATA)

p) irrogano le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.

2. Le Province esercitano, altresì, le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:

a) rilascio dei provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;

b) rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;

c) rilascio, distribuzione, sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia;

d) raccolta dei dati relativi alla gestione faunistica e venatoria attuata sul territorio di competenza;

e) vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 35.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h), i) e l), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 2, in accordo con l'Associazione di cui all'articolo 19 e le funzioni di cui al comma 1, lettera k), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 8, in collaborazione con la medesima.

4. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui al comma 2, lettera c), le Province possono avviare collaborazioni con l'Associazione di cui all'articolo 19.

5. Le Province trasmettono all'Amministrazione regionale i dati raccolti nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, anche su supporto informatico.

6. Le Province esercitano le funzioni in materia di caccia ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 24/2006 è il seguente:

Art. 26 funzioni delle Province

1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni previste dall'articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.

2. Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.

3. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.

4. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso.

- Il testo degli articoli 6 e 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 è il seguente:

Art. 6 uffici per l'uso della lingua tedesca delle pubbliche amministrazioni

1. Nei termini e con le modalità previste dalla legge 482/1999 e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 345/2001, nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, è consentito l'uso orale e scritto della lingua tedesca, con le istituzioni scolastiche e gli uffici amministrativi ivi ubicati. A tale scopo, gli uffici delle pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela.

2. Per le finalità previste all'articolo 5 e al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche e di rafforzare nel contempo la qualità dei rapporti internazionali con le istituzioni dei paesi di lingua tedesca, l'amministrazione regionale e quella della Provincia di Udine possono istituire un ufficio unico.

3. Per le finalità previste al comma 1, gli uffici delle amministrazioni comunali siti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla presente legge, possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche regionali, con le Università di Udine e di Trieste e con altri soggetti istituzionali, consorziandosi eventualmente tra di loro.

Art. 12 promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia

1. La Regione sostiene le attività culturali, artistiche, scientifiche, educative e informative rivolte alle minoranze

di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale, realizzate dagli enti locali e dalle associazioni presenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 2, con priorità per gli enti di cui all'articolo 14.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, realizza iniziative dirette alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'apporto delle istituzioni culturali e scientifiche delle minoranze stesse.

3. La Provincia di Udine e gli enti locali del territorio di cui all'articolo 1, comma 2, concorrono a sostenere le attività di carattere linguistico e culturale, rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

- Il testo degli articoli 30, 31 e 51 della legge regionale 10/1988 è il seguente:

Art. 30 interventi a favore di servizi ed istituti museali e bibliotecari

1. Le Province esercitano le funzioni in materia di musei medi e minori, mediante iniziative dirette ed interventi a favore di musei gestiti da altri enti.

2. (ABROGATO)

3. Restano ferme le competenze regionali in materia di istituzione e classificazione dei musei pubblici, di coordinamento dell'attività dei musei di interesse regionale, nonché quelle relative ai musei multipli e grandi.

3 bis. (ABROGATO)

4. Restano, altresì, di competenza della Regione le funzioni concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai musei.

5. (ABROGATO)

Art. 31 interventi per la realizzazione di musei e biblioteche

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative a iniziative dirette e ad interventi per l'acquisto, la realizzazione, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a musei.

Art. 51 ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali. Delega in materia di risparmio energetico

1. Le Province esercitano le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai sensi della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19.

2. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, secondo le previsioni della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 è il seguente:

Art. 13 indirizzo e coordinamento della rete regionale dei sistemi bibliotecari

1. Per perseguire le finalità degli articoli 2 e 4 la Regione:

a) approva con deliberazione giuntale, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari, un piano triennale d'intervento e sviluppo della rete bibliotecaria regionale, che fissa le linee d'indirizzo della politica regionale del settore nel medio termine;

b) assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati tramite le biblioteche centri sistema;

c) attiva un portale telematico della rete bibliotecaria regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i dati statistici e le attività più significative delle biblioteche facenti parte della rete regionale ed è evidenziata l'attività della Regione a favore delle biblioteche stesse;

d) promuove l'elaborazione e l'attuazione di studi e progetti regionali, nazionali e comunitari per lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale, sostenendo progetti bibliografici specifici sulla lingua e cultura friulana;

e) svolge attività di consulenza per lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale nei confronti dei soggetti che fanno parte della rete e dei sistemi bibliotecari;

f) vigila sull'osservanza del rispetto della normativa vigente sul deposito legale dei documenti e in particolare sull'archivio regionale della produzione editoriale;

g) promuove l'integrazione dei sistemi informativi all'interno del territorio regionale;

h) sostiene, con specifici finanziamenti alle Province, il prestito interbibliotecario fra i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari;

i) verifica periodicamente la qualità dei servizi offerti e l'attività svolta dalle biblioteche della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati.

- Il testo degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è il seguente:

Art. 21

Gli enti locali provvedono all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo dei musei pubblici, anche associandosi fra loro.

Gli enti locali proprietari di musei sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei stessi, assicurando in particolare i fondi occorrenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi di istituto e all'attuazione dei programmi di attività culturale.

Art. 22

È autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici, comunali e provinciali.

La concessione delle sovvenzioni è subordinata allo stanziamento, nel bilancio annuale dell'ente locale interessato, di una congrua somma per le medesime finalità. La misura della sovvenzione regionale è determinata tenendo conto:

1) dello stanziamento disposto a favore del museo dall'ente locale proprietario;

2) della classificazione del museo;

3) della funzione svolta dal museo, in rapporto alla consistenza e alla qualità del suo patrimonio e dei suoi servizi, come centro di cultura e formazione a disposizione della comunità.

È autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, purché siano aperti al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale.

Art. 23

Le sovvenzioni previste dall'articolo 22 possono essere utilizzate:

- 1) per la conservazione, il restauro e l'incremento delle collezioni e delle raccolte;
- 2) per lavori di catalogazione e ordinamento del materiale;
- 3) per l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;
- 4) per l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
- 5) per la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
- 6) per l'acquisto di attrezzature, macchine e arredi, nonché di apparecchiature per la custodia e la sicurezza delle collezioni e delle raccolte;
- 7) per l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti d'interesse locale.

I finanziamenti possono essere altresì utilizzati, nella misura massima del cinquanta per cento, anche per la corresponsione della retribuzione del personale straordinario destinato a progetti finalizzati di valorizzazione e, limitatamente ai musei privati, del personale necessario a garantire l'apertura al pubblico.

- Il testo degli articoli 27 e 39 della legge regionale 10/1988 è il seguente:

Art. 27 edilizia scolastica

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni inerenti l'acquisto, la realizzazione, l'ammodernamento, la straordinaria manutenzione, nonché l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati a sede di scuole materne, dell'obbligo, secondarie superiori, professionali e artistiche, incluse le infrastrutture inserite in un complesso scolastico.

2. Tali funzioni si attuano nelle forme dell'iniziativa diretta per l'edilizia scolastica di competenza delle Province e nella forma dell'intervento per l'edilizia scolastica di competenza dei Comuni.

3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all'articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15.

Art. 39 fiere, mostre e mercati

1. Sono delegate alle Province le funzioni relative ad interventi per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine.

2. Le funzioni di cui al comma 1 vengono esercitate dall'Amministrazione regionale qualora riguardino enti od organismi classificati di preminente interesse per la regione.

- Il testo dell'articolo 139 del decreto legislativo 112/1998 è il seguente:

Art. 139 trasferimenti alle province ed ai comuni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

- Il testo degli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 è il seguente:

Art. 11 funzioni delle Province

1. Spettano alle Province le seguenti funzioni:

- a) programmazione e attuazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14;

b) realizzazione e sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori intesi alla raccolta e all'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;

c) concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, mediante la copertura di una quota non superiore al 20 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Le Province possono concludere intese con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a).

Art. 14 interventi contributivi a favore delle cooperative sociali

1. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono intesi a sostenere e incentivare la cooperazione sociale regionale, promuovendo, in particolare, la valorizzazione delle cooperative in possesso della qualifica di impresa sociale ovvero caratterizzate dagli elementi qualificativi di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all'Albo sono concessi i seguenti contributi:

a) contributi volti a favorire gli investimenti aziendali;

b) contributi per consulenze concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

c) contributi per le spese di costituzione e primo impianto.

c bis) contributi per le spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Alle cooperative iscritte all'Albo che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, sono concessi inoltre:

a) contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13, finalizzati a favorirne l'inserimento lavorativo;

b) contributi a copertura dei costi di trasporto derivanti dall'occupazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13;

c) contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13;

d) contributi volti a promuovere lo sviluppo e l'attuazione di efficaci processi di inserimento nella vita sociale attiva delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13.

4. Ai consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti all'Albo, sono concessi, inoltre, contributi a copertura dei costi esterni relativi a servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate, non integralmente coperti dalle medesime.

5. Con regolamento è stabilita la disciplina concernente il cumulo con altri incentivi pubblici.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 è il seguente:

Art. 5 compiti delle Province

1. Le Province svolgono, in materia di tutela delle persone handicappate, i compiti loro attribuiti dalla vigente normativa.

2. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, le Province svolgono i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza, al fine di assicurare un'adeguata dislocazione dei presidi e dei servizi; possono partecipare ai consorzi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), nonché promuovere iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e collaborano con l'Amministrazione regionale nell'attività di vigilanza e di verifica.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 è il seguente:

Art. 32 trasferimento di funzioni agli Enti locali in materia di trasporto ciclistico

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi previsti dagli articoli 7, 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trasporto ciclistico.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province sono tenute ad osservare le seguenti priorità:

a) per la viabilità ciclistica sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano la priorità è assegnata ai Comuni dotati del Piano urbano del traffico di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/1997;

b) per la viabilità ciclistica di interesse fisico- motorio e turistico la priorità è assegnata agli interventi sperimentali che prevedono la creazione di unità organiche e funzionali di intervento.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006 è il seguente:

Art. 23 funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale

1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto le Province esercitano le funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari, anche mediante utilizzo diretto di finanziamenti previsti da leggi statali a favore della Regione,

nelle seguenti materie:

- a) realizzazione di pensiline e infrastrutture automobilistiche previste nel piano del trasporto pubblico regionale e locale;
 - b) promozione del trasporto pubblico regionale e locale;
 - c) progettazione e realizzazione di piste e itinerari ciclabili da parte dei Comuni.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1, lettera c), gli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR), come individuata con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2297 (L.R. 14/1993 - individuazione della rete di viabilità ciclabile di interesse regionale ReCIR), e successive integrazioni.
3. Fino all'adozione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), le Province operano sulla base dei Piani provinciali della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 3 della medesima legge, dando priorità ai tronchi funzionali di itinerari ciclabili previsti dalla ReCIR secondo gli indirizzi unitari definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, sono trasferite alle Province. Le funzioni sono svolte dalla Provincia di partenza nel caso in cui le gare da autorizzare interessino il territorio di più Province.

- Il testo degli articoli 10, 11, 21, 22, da 48 a 55 e 61 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 è il seguente:

Art. 10 funzioni delle Province

1. Le Province provvedono a:

- a) realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
- b) affidare l'esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTPL di cui all'articolo 13;
- c) elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL di cui all'articolo 13, anche sulla base delle istanze formulate dai Comuni o dall'affidatario;
- d) promuovere il sistema del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006;
- e) prevedere e concedere gli incentivi di cui all'articolo 36;
- f) concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di scuolabus;
- g) concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;
- h) approvare i piani urbani del traffico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al rispetto dei contenuti del PRTPL di cui all'articolo 13.

Art. 11 delega alle Province

1. Le Province, nell'ambito dei servizi automobilistici, tramviari e marittimi, sono delegate a:

- a) controllare la regolarità e sicurezza dei servizi, in base agli obblighi del contratto di servizio;
- b) accertare, contestare, determinare e irrogare le sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti commessi da parte dell'affidatario, anche in relazione ai servizi di cui al comma 2, lettera a), con introito dei relativi importi;
- c) vigilare sull'applicazione di norme di legge e regolamento ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
- d) rilasciare i titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti, con possibilità di avalimento delle associazioni di tutela e rappresentanza giuridica nazionale.

2. Le Province sono inoltre delegate per le interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico a:

- a) autorizzare l'istituzione dei servizi non di linea effettuati con autobus in regime di autorizzazione, non interferenti con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17, con onere a carico del soggetto proponente, e applicare le sanzioni di cui all'articolo 37, commi 3 e 4;
- b) svolgere le funzioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 22;
- c) coordinare e valutare l'interferenza con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17 dei servizi di cui all'articolo 12 e di quelli eventualmente richiesti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 248/2006, e successive modifiche.

Art. 21 modifica dei servizi

1. I servizi ferroviari, ferroviari metropolitani, automobilistici, tramviari e marittimi possono essere modificati negli orari e nei percorsi anche su istanza degli enti locali per esigenze d'interesse pubblico e al fine della migliore gestione del servizio, senza ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43, secondo le modalità contrattualmente previste, e conformemente al PRTPL.
2. Limitatamente ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi, la Provincia è delegata a provvedere alle modifiche necessarie per assicurare il migliore livello di servizio all'utenza, dandone comunicazione alla Regione.
3. Gli eventuali maggiori oneri delle modifiche possono essere compensati con eventuali minori oneri conseguenti a riduzioni di corrispettivo per fatti contrattualmente stabiliti o comunque conseguenti al ridotto assolvimento contrattuale del programma di esercizio, fra i quali, in particolare, minori servizi per indisposizione dei conducenti, per scioperi del personale aziendale, per altre cause di forza maggiore.

Art. 22 servizi aggiuntivi

1. L'affidatario è obbligato a fornire, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, prestazioni aggiuntive

entro il limite economico del 20 per cento del corrispettivo determinato dal contratto stesso, coerentemente alle previsioni del PRTPL e qualora sia necessario per la migliore gestione del servizio attivare nuovi servizi o modificare quelli già esistenti.

2. La Provincia può attivare direttamente, anche su proposta comunale, i servizi aggiuntivi di cui al comma 1 limitatamente al trasporto automobilistico, tramviario e marittimo e purché non comportino ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43. La Provincia comunica alla Regione l'attivazione dei servizi aggiuntivi.

3. I Comuni possono attivare i servizi aggiuntivi di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio regionale e limitatamente al trasporto automobilistico, marittimo e tramviario, previo nulla-osta della Provincia, che ne comunica l'attivazione alla Regione.

Art. 48 funzioni delle Province in materia di autotrasporto

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:

a) tenuta delle articolazioni provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori;

b) gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone e per la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

c) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di autotrasporto, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 le Province provvedono in particolare a:

a) iscrivere le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);

b) rilasciare il titolo abilitativo per l'esercizio di autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'articolo 32 della legge 298/1974;

c) organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 395/2000, compresa la nomina della Commissione;

d) organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), compresa la nomina della Commissione;

e) rilasciare il titolo abilitativo per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui alle lettere c) e d).

3. Le Province trasmettono periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la struttura regionale competente in materia di trasporti anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 49 funzioni delle Province in materia di motorizzazione

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:

a) esami per il conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli per quanto riguarda i ciclomotori e i veicoli, nonché rilascio dei relativi titoli;

b) gestione e organizzazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992;

c) autorizzazione e vigilanza sull'attività delle autoscuole, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 285/1992;

d) riconoscimento e vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992;

e) autorizzazione e vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai sensi dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 285/1992, nonché dell'articolo 50;

f) rilascio e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli e delle relative targhe;

g) rilascio delle autorizzazioni per le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;

h) gestione dello sportello telematico dell'automobilista;

i) attività tecnica di revisione e collaudo dei veicoli in circolazione;

j) visite periodiche, collaudi e stazzatura delle unità di navigazione;

k) aggiornamento dell'archivio nazionale del Centro elaborazione dati motorizzazione del Ministero dei trasporti per la parte di competenza;

l) espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992;

m) immatricolazione dei veicoli del Corpo forestale regionale e della Protezione civile della Regione, quale articolazione del sistema integrato della Protezione civile, compresa l'abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli e l'abilitazione all'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, in esecuzione degli articoli 138 e 177 del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004, nonché dell'abilitazione degli addetti alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi;

n) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di motorizzazione, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.

Art. 50 autorizzazione alle imprese di autoriparazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), è rilasciata al titolare dell'impresa individuale o al responsabile tecnico previo superamento del corso di formazione di cui all'articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992, da svolgersi in sede di prima attuazione della presente legge entro il 30 giugno 2008.

2. I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data antecedente al 31 dicembre 2007, devono frequentare il corso di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione dalla attivazione dei corsi. In caso di inosservanza di tali termini la Provincia provvede alla sospensione dell'autorizzazione all'impresa fino al superamento del corso di formazione da parte del titolare o del responsabile tecnico dell'impresa.

Art. 51 vigilanza sulle imprese di autoriparazione

1. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.

2. La Provincia provvede, in particolare, a verificare anche tramite periodica attività ispettiva:

a) l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);

b) l'esercizio effettivo delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 122/1992;

c) il possesso di adeguata capacità finanziaria, secondo parametri prestabiliti;

d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni;

e) il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992;

f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;

g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni fissate a norma dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 285/1992.

3. L'esercizio della vigilanza amministrativa è svolto dalla Provincia secondo la procedura di cui all'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

4. Sono fatte salve le funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge regionale 12/2002.

Art. 52 funzioni delle Province in materia di scuole nautiche

1. Le Province esercitano le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), e successive modifiche e, in particolare, quelle in materia di:

a) rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;

b) rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle scuole nautiche;

c) vigilanza tecnica sull'attività svolta da parte delle scuole nautiche;

d) attività sanzionatoria.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province possono avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo criteri e modalità definiti convenzionalmente tra le stesse.

Art. 53 scuole nautiche

1. Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla Provincia contenente:

a) data di iscrizione e generalità degli allievi;

b) luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativa partecipazione degli allievi.

2. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche individuate dalla Regione.

3. I soggetti non autorizzati ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), non possono fregiarsi del titolo di <<scuola nautica>> e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche e alla preparazione ai relativi esami.

4. Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attività, riportano gli estremi dell'autorizzazione conseguita.

Art. 54 vigilanza su scuole nautiche

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro:

a) chi esercita l'attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione;

b) chi viola i divieti di cui all'articolo 53, comma 3.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 600 euro il titolare di scuola nautica il quale non rispetti quanto previsto dall'articolo 53, commi 1, 2 e 4.

3. Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, la Provincia intima al titolare la regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, disponendo, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti dai regolamenti provinciali, si provvede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 55 gestione coordinata

1. Le Province nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di cui al presente titolo:

a) assicurano l'organizzazione unitaria del servizio e l'impiego più razionale delle risorse strumentali e umane su scala regionale anche tramite la forma collaborativa della convenzione prevista dal capo V della legge regionale 1/2006;

b) possono determinare i diritti a carico dell'utenza correlati al costo per l'effettuazione dei compiti svolti dai propri dipendenti fuori dalle sedi istituzionali, sentito il Comitato di cui all'articolo 47;

c) possono stipulare intese con le competenti Amministrazioni dello Stato al fine di consentire l'operatività del Cen-

tro prove autoveicoli di Codroipo, sezione Verona, nonché l'ottimale svolgimento delle funzioni mantenute in capo alle stesse nell'ambito del territorio regionale;

d) si coordinano con le Commissioni provinciali per l'artigianato per la gestione delle funzioni conferite.

Art. 61 funzioni degli Enti locali

1. Alle Province sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali.

2. Ai Comuni sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale.

3. Le Province e i Comuni trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'esercizio delle funzioni delegate.

Note all'Allegato C

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 24/2006 è il seguente:

Art. 12 funzioni delle Province e delle Comunità montane

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come da ultimo modificati dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;

b) rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera a), della presente legge.

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), come sostituito dall'articolo 32, comma 1, della presente legge;

b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;

c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della presente legge;

d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della presente legge, dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse), come modificato dall'articolo 39, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge;

e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della presente legge;

f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera a), della presente legge;

g) contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera vv), della presente legge;

h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000;

i) (ABROGATA)

j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge.

3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia esercitano la funzione di concessione ed erogazione di contributi ai proprietari di fondi agricoli e forestali e ai consorzi agro-silvo-pastorali e altre forme associative per spese di permuta e compravendita di fondi agricoli, sostenute da residenti in zone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), come modificato dall'articolo 35, comma 1, della presente legge, dell'articolo 4 della legge regionale 13/2001, come modificato dall'articolo 48, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 10 della legge regionale 13/2001.

- Il testo degli articoli 73 e 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 è il seguente:

Art. 73 disciplina del transito

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:

- a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
- b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
- c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
- d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone diversamente abili.

2. I Comuni provvedono:

- a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell'articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane;
- b) ad apporre la necessaria segnaletica;
- c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera b);
- d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento;
- e) a chiedere, ai fini dell'applicazione della lettera a), il parere vincolante della Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.

3. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, provvedono:

- a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinché sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;
- b) ad approvare gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), delle strade interdette al transito motorizzato;
- c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;

d) (ABROGATA)

4. La Regione, sentiti i Comuni, le Comunità montane e le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, adotta apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:

- a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;
- b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria;
- c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane;
- d) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonché le modalità per l'eventuale applicazione.

5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.

Art. 81 inventario regionale dei monumenti naturali

1. La dichiarazione di monumento naturale si consegue mediante l'inclusione in un apposito elenco denominato <<inventario regionale dei monumenti naturali>>, contenente:

- a) l'esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area su cui gli stessi insistono;
- b) le caratteristiche di tali monumenti con riferimento alle ragioni che ne giustificano l'inclusione nell'inventario e le modalità di segnalazione degli stessi in loco.

2. L'inventario è approvato con decreto del Direttore centrale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, si assume come inventario quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313/Pres..

- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 è il seguente:

Art. 4

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, materie prime per mangimi di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non è richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o una frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 5.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Art. 5

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa.

tiva nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Ove nella produzione dei mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratoti medicati siano impiegate materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 24/2006 è il seguente:

Art. 19 competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico

1. Sono di competenza delle Province le funzioni relative:

- a) alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999;
- b) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
- c) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera b);
- d) all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali.

2. Le Province prevedono misure di semplificazione per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 16/2007 è il seguente:

Art. 3 competenze delle Province

1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle Province le funzioni relative:

- a) all'elaborazione e all'adozione dei Piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai Piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 9 e 10;
- b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria;
- c) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006;
- d) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c);
- e) alla gestione dell'elenco delle attività autorizzate, ai sensi dell'articolo 281, comma 7, del decreto legislativo 152/2006;
- f) all'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006.

2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle attività di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonché di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

2 bis. Le Province coordinano i Piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati previsto dall'articolo 13, comma 2.

- Il testo degli articoli 4 e 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 è il seguente:

Art. 4 compiti delle Province

1. Le Province:

- a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge anche attraverso la stipula, con i Comuni di riferimento, di accordi di programma, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico mediante l'adeguamento degli impianti esistenti a quanto previsto dall'articolo 8; gli accordi di programma fissano i criteri generali cui attersi nell'elaborazione dei piani comunali dell'illuminazione di cui all'articolo 5;
- b) anche su proposta degli osservatori di cui all'allegato A o delle associazioni che si occupano della protezione del cielo notturno, possono prescrivere eventuali ulteriori caratteristiche di protezione alle quali conformare le sorgenti luminose nei territori di competenza, sentiti i Comuni interessati;
- c) individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di grande inquinamen-

to luminoso rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorità di bonifica, anche su segnalazione degli osservatori astronomici o delle associazioni che si occupano della protezione del cielo notturno;

d) redigono, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alla presente legge degli impianti d'illuminazione di loro proprietà, secondo i criteri previsti all'articolo 11.

Art. 12 verifiche e controlli

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge spetta, secondo le rispettive competenze, alle Province e ai Comuni, che possono avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della legge regionale 6/1998 e del Corpo forestale regionale.

- Il testo degli articoli 61 e 82 della legge regionale 9/2007 è il seguente:

Art. 61 deroghe

1. In deroga all'articolo 59, può essere consentita la raccolta di specie di flora di interesse regionale per scopi comestibili, scientifici, didattici e officinali, nonché la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi scientifici e didattici.

2. Nel regolamento sulla flora e fauna sono stabiliti le specie per le quali è consentita la deroga di cui al comma 1, le modalità di raccolta o cattura, le procedure per le autorizzazioni e i quantitativi ammessi.

3. Le Province sono competenti ad autorizzare le deroghe di cui ai commi 1 e 2.

4. In relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui al comma 1, il Direttore centrale può adottare adeguati provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta o cattura.

5. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), e successive modifiche, per quanto concerne in particolare l'elenco delle piante dichiarate officinali ai sensi del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), e successive modifiche, nonché la disciplina e il commercio delle stesse.

Art. 82 tutela e gestione dei monumenti naturali

1. È fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi nell'inventario di cui all'articolo 81, fatti salvi gli interventi di conservazione e manutenzione di cui al comma 4.

2. I Comuni sul cui territorio insistono i beni inclusi nell'inventario sono tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico generale alle prescrizioni previste dalla presente sezione.

3. Il decreto di cui all'articolo 81, comma 2, costituisce titolo per l'apposizione d'indicazioni informative dei beni soggetti a tutela.

4. Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano, mediante specifici interventi conservativi e di manutenzione, la buona conservazione dello stato vegetativo dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti che garantisce il mantenimento delle funzioni assegnate.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 è il seguente:

Art. 1 regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale

1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è disciplinata, in attuazione dei principi della legge 23 agosto 1993, n. 352, da un regolamento, da adottare, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresì applicazione per le modificazioni al regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:

a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni;

b) la raccolta dei funghi è esercitata, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui ambito ricade il luogo di raccolta, dai soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione con validità permanente, rilasciata previo superamento di un colloquio, fatti salvi i casi di esonero di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza, da parte del candidato, delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, delle norme vigenti in materia di raccolta e trasporto, dei corretti metodi di preparazione e conservazione dei funghi raccolti e del loro peculiare rapporto con l'ambiente. Non si fa luogo al superamento del colloquio qualora il richiedente l'autorizzazione sia in possesso di requisiti soggettivi certificati ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana;

c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta è esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a quindici giorni, e non rinnovabili, rilasciati dai Comuni e dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;

d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);

e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;

f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686;

g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi previa idonea tabellazione degli stessi;

- h) la quantità massima di raccolta giornaliera è fissata in 3 chilogrammi pro capite;
- i) per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta è fissato in 15 chilogrammi pro capite;
- j) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari, sentito il parere della Commissione di cui alla lettera l);
- k) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;
- l) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di Trieste e di Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;
- m) istituzione, presso le Province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;
- n) le Province e le Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, anche in sede decentrata;
- o) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;
- p) la Regione determina annualmente, in modo differenziato tra residenti in regione e non residenti, i corrispettivi per l'esercizio della raccolta con l'autorizzazione rispettivamente nei territori di ciascuna Comunità montana e nel restante territorio regionale, e i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei. Le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei residenti nei Comuni del proprio territorio. I Comuni e le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei richiedenti il permesso temporaneo che soggiornano nel proprio territorio. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalla Comunità montana nel cui territorio il possessore del tesserino ha scelto di esercitare la raccolta, mentre i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei sono introitati dagli enti competenti al rilascio; per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane, il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalle Province;
- q) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore a un anno, dai Comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabilito. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera p);
- r) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.
- 2 bis. (ABROGATO)
3. La disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2001.
- 3 bis. (ABROGATO)
- 3 ter. (ABROGATO)

- Il testo degli articoli 29, 36 e 37 della legge regionale 10/1988 è il seguente:

Art. 29 attività culturali e di istruzione

1. Nella materia delle attività culturali gli enti locali della regione esercitano le funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione di corsi di orientamento musicale.
3. Sono esercitate altresì dalle Province le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come modificato dalla legge regionale 18 novembre 1987, n. 39, ad eccezione di quelle di cui al punto h), che restano di competenza regionale.
4. Sono trasferite alle Province le funzioni concernenti gli interventi a favore dell'istruzione professionale di cui alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, << Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e altre figure sanitarie >>.
5. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi a favore del turismo scolastico di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 41.

Art. 36 sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero

1. Sono di competenza della Regione:
 - a) la promozione a livello regionale della cultura dello sport e del tempo libero;
 - b) il sostegno e il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui è riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale;
 - c) gli interventi a sostegno di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale.
2. Le Province provvedono agli interventi concernenti il sostegno delle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni ed organismi non compresi tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1.
3. I Comuni esercitano le funzioni di promozione delle attività ricreative e sportive di base.

Art. 37 infrastrutture e attrezzature sportive

1. Sono di competenza della Regione gli interventi relativi alle infrastrutture sportive e relative attrezzature, che rivestano interesse interprovinciale o regionale.
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale, ivi compresi gli impianti di base di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 71.
3. I Comuni esercitano le funzioni relative agli interventi per l'equipaggiamento.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 è il seguente:

Art. 19 funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
 - a) rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, di cui all'articolo 12, comma 1;
 - b) riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni di cui alla lettera a).

- Il testo degli articoli 27 e 45 della legge regionale 10/1988 è il seguente:

Art. 27 edilizia scolastica

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni inerenti l'acquisto, la realizzazione, l'ammodernamento, la straordinaria manutenzione, nonché l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati a sede di scuole materne, dell'obbligo, secondarie superiori, professionali e artistiche, incluse le infrastrutture inserite in un complesso scolastico.
2. Tali funzioni si attuano nelle forme dell'iniziativa diretta per l'edilizia scolastica di competenza delle Province e nella forma dell'intervento per l'edilizia scolastica di competenza dei Comuni.
3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all'articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15.

Art. 45 competenze delle Province e delle Comunità montane in materia di agricoltura

1. Sono esercitate dalle Province ovvero, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane:
 - a) (ABROGATA)
 - b) le funzioni inerenti iniziative dirette e interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che riguardino l'agricoltura o la zootecnica e che rivestano interesse esclusivamente locale.
2. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono esercitate sul relativo territorio dalla Comunità collinare del Friuli.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 è il seguente:

Art. 1 interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale

1. Nel quadro dell'azione tesa a sostenere l'esercizio del diritto allo studio e la domanda di istruzione, la Regione attua iniziative dirette ad assicurare condizioni di parità dei cittadini per l'accesso ai diversi gradi e ordini di scuola, nel rispetto delle autonome scelte educative della famiglia.
2. Per le finalità previste al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli istituti scolastici non statali, mediante contributi diretti alla riduzione degli oneri correnti da essi sostenuti per il funzionamento e per l'attuazione di corsi speciali anche a carattere sperimentale, programmi di attività formative integrative di quelle curricolari, nonché programmi di aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori scolastici.
- 2 bis. A sollievo dei maggiori oneri sostenuti per lo svolgimento di attività didattiche ed educative espressamente rivolte agli alunni diversamente abili frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado sono altresì autorizzate a favore degli istituti indicati al comma 2, speciali assegnazioni finanziarie da ripartire in proporzione al numero degli alunni diversamente abili iscritti a ciascun istituto richiedente.
3. Per la realizzazione dei progetti di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi, aventi le caratteristiche indicate al comma 2, è autorizzata la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa sostenuta, ivi compresi gli oneri relativi a investimenti per la dotazione di strumenti e attrezzature didattiche. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, vengono definite le tipologie delle iniziative formative ammissibili a finanziamento e le modalità di valutazione dei requisiti qualitativi delle iniziative proposte.
4. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo provvedono le Province competenti per territorio. A tale fine la Regione trasferisce annualmente alle Province stesse le risorse stanziata a valere su apposito capitolo del bilancio regionale, ripartendole in proporzione alla popolazione studentesca complessiva dei rispettivi territori.
5. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.1.249 <<Finanziamenti a sostegno degli istituti scolastici non statali>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla funzione - Obiettivo n. 16 - Programma 16.1 - rubrica n. 42 - spese correnti -con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'anno 2000 riferito al capitolo 5023 (1.1.153.2.08.04) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione <<Finanziamenti annui alle Province per la concessione di contributi agli istituti scolastici non statali per l'organiz-

zazione di corsi speciali, attività formative integrative e programmi di aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori scolastici, ivi compresi gli oneri per strumenti ed attrezzature didattiche>>. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base della spesa 54.2.8.2.9 dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2).

- Il testo degli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 è il seguente:

Art. 2

Per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 1, l'Amministrazione regionale - oltre alle iniziative in materia di medicina scolastica e di trasporto degli studenti separatamente disciplinate, agli interventi di assistenza scolastica previsti dall'articolo 1, punto 1), lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, e dalla legge regionale 6 novembre 1975, n. 66, ed agli speciali contributi di cui alla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, a favore degli organi collegiali delle assemblee e comitati dei genitori, operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena - è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:

- a) fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell'obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l'acquisto dei medesimi;
- b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;
- c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l'inserimento delle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico - fisici e sensoriali;
- d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;
- e) iniziative di orientamento scolastico;
- f) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché altri interventi per l'educazione degli adulti;
- g) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale:
 - a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi - convitti o residenze;
 - a favore degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, o mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi - convitti, residenze, o mediante sussidi in denaro;
- h) iniziative, in concorso a programmi statali o comunitari, per agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico italiano e la frequenza alla scuola dell'obbligo o alla scuola secondaria di secondo grado dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati;
- i) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari, medie dell'obbligo e secondarie di secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto, nonché assicurazione per la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni;
- l) interventi per favorire le attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici;
- m) interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua agli appartenenti alla minoranza slovena;
- m bis) interventi per favorire la conoscenza della lingua e della cultura delle minoranze e delle comunità linguistiche presenti nella regione;
- n) (ABROGATA)

Art. 5

All'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, provvedono:

- per i punti << a >>, << b >>, << c >> e << d >> i Comuni, cui la Regione assegna apposite sovvenzioni, sulla base dei programmi annualmente predisposti dai Consigli scolastici distrettuali e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in accordo con i Consigli di circolo e di istituto delle scuole medesime;
- per il punto << e >> la Regione, anche per il tramite delle strutture dell'Istituto regionale per la formazione professionale;
- per i punti << f >> e << g >> le Province, cui la Regione assegna apposite sovvenzioni che dovranno essere utilizzate dalle Province stesse sulla base dei programmi annualmente predisposti dai Consigli scolastici distrettuali e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in accordo con i Consigli di circolo e di istituto delle scuole medesime;
- per il punto << h >> la Regione, nell'ambito dell'ordinamento scolastico, anche avvalendosi degli enti locali;
- per il punto << i >> la Regione;
- per il punto << l >> la Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi;
- le lettere m) e m bis) la Regione, anche avvalendosi degli enti locali.

I libri di testo assegnati in comodato agli alunni e i materiali di cui al punto c) del precedente articolo 2, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, sono acquisiti al patrimonio delle scuole; le attrezzature didattiche di uso collettivo di cui al medesimo punto c) sono invece acquisite al patrimonio degli enti locali rispettivamente competenti per la manutenzione e l'arredamento.

- Il testo dell'articolo 139 del decreto legislativo 112/1998 è il seguente:

Art. 139 trasferimenti alle province ed ai comuni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 10/1988 è il seguente:

Art. 49 municipi e cimiteri

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 è il seguente:

Art. 9 funzioni delle Province

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato, partecipando in particolare alla definizione e attuazione dei Piani di zona di cui all'articolo 24, con specifico riferimento alle materie di propria competenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Province collaborano alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale.

3. Le Province esercitano funzioni finalizzate alla realizzazione del sistema regionale di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, nonché di diffusione delle conoscenze, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione.

- Il testo degli articoli 33 e 34 della legge regionale 10/1988 è il seguente:

Art. 33 presidi socio-assistenziali - funzioni della Provincia

1. (ABROGATO)

2. Le Province provvedono agli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, in colonie marine e montane.

3. Fino all'entrata in vigore del piano socio - assistenziale, le Province provvedono, nell'ambito delle direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale, alla localizzazione dei presidi socio - assistenziali ed esercitano in via di delega le funzioni relative agli interventi per la realizzazione, la riqualificazione e il finanziamento della gestione dei presidi medesimi, nonché per la dotazione di attrezzature e arredi.

4. Tali presidi comprendono:

a) (ABROGATA)

b) i presidi per le persone handicappate di cui alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.

Art. 34 interventi a favore di associazioni

1. Sono esercitate dalle Province, salvo quanto previsto dall'articolo 35, le funzioni concernenti interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili ed handicappati.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte da ciascuna Provincia nei confronti delle associazioni di livello regionale, provinciale o subprovinciale che abbiano sede nel territorio di rispettiva pertinenza; sono osservate al riguardo le direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 41/1996 è il seguente:

Art. 5 compiti delle Province

1. Le Province svolgono, in materia di tutela delle persone handicappate, i compiti loro attribuiti dalla vigente normativa.

2. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, le Province svolgono i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza, al fine di assicurare un'adeguata dislocazione dei presidi

e dei servizi; possono partecipare ai consorzi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), nonché promuovere iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e collaborano con l'Amministrazione regionale nell'attività di vigilanza e di verifica.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 è il seguente:

Art. 10 interventi per la realizzazione di depositi di biciclette

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, per la realizzazione di depositi di biciclette, contributi in conto capitale nella misura massima del 90% della spesa ammissibile.
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascuno anno.
3. (ABROGATO)
4. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 13/1998 è il seguente:

Art. 32 trasferimento di funzioni agli Enti locali in materia di trasporto ciclistico

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi previsti dagli articoli 7, 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trasporto ciclistico.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province sono tenute ad osservare le seguenti priorità:
 - a) per la viabilità ciclistica sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano la priorità è assegnata ai Comuni dotati del Piano urbano del traffico di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/1997;
 - b) per la viabilità ciclistica di interesse fisico- motorio e turistico la priorità è assegnata agli interventi sperimentali che prevedono la creazione di unità organiche e funzionali di intervento.

- Il testo degli articoli 2, 6 e 7 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 è il seguente:

Art. 2 attribuzione delle funzioni

1. La Regione esercita funzioni di regolamentazione e vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e istituisce e detiene il registro regionale delle imprese esercenti noleggio di autobus di cui all'articolo 15.
2. Sono trasferite alle Province le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, al controllo sulle imprese esercenti tale attività, nonché all'accertamento, alla contestazione, alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti previsti dalla presente legge.

Art. 6 contrassegno

1. All'atto del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione la Provincia rilascia contrassegni, contenenti lo stemma provinciale, la dicitura <<noleggio>> e il numero dell'autorizzazione, da apporsi in modo visibile sul vetro parabrezza o sul lunotto posteriore degli autobus.

Art. 7 accertamento dei requisiti

1. La Provincia effettua le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione secondo le modalità e i termini di cui al comma 2.
2. Le imprese autorizzate sono tenute, entro il 31 marzo di ogni anno, a fornire alla Provincia che ha rilasciato la relativa autorizzazione specifiche dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e successive modifiche, relative al permanere dei requisiti e delle situazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
3. Ogni variazione intervenuta deve essere comunicata entro trenta giorni dall'evento, pena la sospensione dell'autorizzazione rilasciata, fino ad avvenuta regolarizzazione. Le variazioni attinenti al personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), verificatesi per un periodo massimo di trenta giorni non costituiscono motivo di temporanea sospensione dell'autorizzazione.

- Il testo degli articoli 10, 22, 49 e 51 della legge regionale 23/2007 è il seguente:

Art. 10 funzioni delle Province

1. Le Province provvedono a:
 - a) realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTP di cui all'articolo 13;
 - b) affidare l'esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTP di cui all'articolo 13;
 - c) elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTP di cui all'articolo 13, anche sulla base delle istanze formulate dai Comuni o dall'affidatario;
 - d) promuovere il sistema del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006;
 - e) prevedere e concedere gli incentivi di cui all'articolo 36;
 - f) concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di scuolabus;
 - g) concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;
 - h) approvare i piani urbani del traffico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al rispetto dei contenuti del PRTP di cui all'articolo 13.

Art. 22 servizi aggiuntivi

1. L'affidatario è obbligato a fornire, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, prestazioni aggiuntive

entro il limite economico del 20 per cento del corrispettivo determinato dal contratto stesso, coerentemente alle previsioni del PRTPL e qualora sia necessario per la migliore gestione del servizio attivare nuovi servizi o modificare quelli già esistenti.

2. La Provincia può attivare direttamente, anche su proposta comunale, i servizi aggiuntivi di cui al comma 1 limitatamente al trasporto automobilistico, tramviario e marittimo e purché non comportino ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43. La Provincia comunica alla Regione l'attivazione dei servizi aggiuntivi.

3. I Comuni possono attivare i servizi aggiuntivi di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio regionale e limitatamente al trasporto automobilistico, marittimo e tramviario, previo nulla-osta della Provincia, che ne comunica l'attivazione alla Regione.

Art. 49 funzioni delle Province in materia di motorizzazione

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:

- a) esami per il conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli per quanto riguarda i ciclomotori e i veicoli, nonché rilascio dei relativi titoli;
- b) gestione e organizzazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992;
- c) autorizzazione e vigilanza sull'attività delle autoscuole, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 285/1992;
- d) riconoscimento e vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992;
- e) autorizzazione e vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai sensi dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 285/1992, nonché dell'articolo 50;
- f) rilascio e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli e delle relative targhe;
- g) rilascio delle autorizzazioni per le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;
- h) gestione dello sportello telematico dell'automobilista;
- i) attività tecnica di revisione e collaudo dei veicoli in circolazione;
- j) visite periodiche, collaudi e stazzatura delle unità di navigazione;
- k) aggiornamento dell'archivio nazionale del Centro elaborazione dati motorizzazione del Ministero dei trasporti per la parte di competenza;
- l) espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992;
- m) immatricolazione dei veicoli del Corpo forestale regionale e della Protezione civile della Regione, quale articolazione del sistema integrato della Protezione civile, compresa l'abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli e l'abilitazione all'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, in esecuzione degli articoli 138 e 177 del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004, nonché dell'abilitazione degli addetti alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi;
- n) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di motorizzazione, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.

Art. 51 vigilanza sulle imprese di autoriparazione

1. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.

2. La Provincia provvede, in particolare, a verificare anche tramite periodica attività ispettiva:

- a) l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
- b) l'esercizio effettivo delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 122/1992;
- c) il possesso di adeguata capacità finanziaria, secondo parametri prestabiliti;
- d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni;
- e) il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992;
- f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;
- g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni fissate a norma dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 285/1992.

3. L'esercizio della vigilanza amministrativa è svolto dalla Provincia secondo la procedura di cui all'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

4. Sono fatte salve le funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge regionale 12/2002.

- Il testo dell'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 2/2000 è il seguente:

Art. 6 interventi nei settori produttivi

- omissis -

14. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere ai Comuni o loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica e di diritto privato, contributi fino al 100 per cento della spesa necessaria per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali. Per gli interventi riguardanti le strade interpoderali

detta percentuale non può superare il 98 per cento. L'erogazione dei contributi avviene dando priorità ai Comuni ad alta densità agricola.

15. I contributi di cui al comma 14 sono concessi all'atto della presentazione della domanda corredata di una relazione che illustri le finalità dell'intervento, nonché di un preventivo delle spese da sostenere.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 10/1988 è il seguente:

Art. 48 trasporti, traffici e viabilità

1. L'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, nonché dalla legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.

2. Le Province esercitano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale della viabilità, previsto dalla legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, le funzioni relative ad iniziative dirette ed interventi per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento della viabilità di competenza di Enti locali, come disciplinate dalla legge medesima.

3. Le Province esercitano altresì le funzioni amministrative previste dall'articolo 96 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

- Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 23/2007 è il seguente:

Art. 61 funzioni degli Enti locali

1. Alle Province sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali.

2. Ai Comuni sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale.

3. Le Province e i Comuni trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'esercizio delle funzioni delegate.

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge

n. 68

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 14 ottobre 2014 e assegnato alla V Commissione permanente in data 15 ottobre 2014, con pareri delle Commissioni I, II, III, IV e VI, resi dalla Commissione I nella seduta del 5 novembre, dalle Commissioni II e VI nelle rispettive sedute del 10 novembre, e dalle Commissioni III e IV nelle rispettive sedute dell'11 novembre 2014;

n. 71

- d'iniziativa del consigliere Ciriani, presentato al Consiglio regionale in data 28 ottobre 2014 e assegnato alla V Commissione permanente nella stessa data, sottoscritto successivamente dai consiglieri Ziberna, Colautti, Cargnelli, Piccin, Riccardi e Zilli;

- illustrati nelle sedute del 22 ottobre 2014 (ddl n. 68) e del 4 novembre 2014 (pdl n. 71) e abbinati ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento interno; esaminati preliminarmente nelle sedute del 4, 5, 10 e 11 novembre 2014 e in quest'ultima seduta scelto il disegno di legge n. 68 quale testo base;

- testo base esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute dell'11, 12, 13, 14 e 17 novembre 2014 e approvato in quest'ultima seduta, a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Martines e Paviotti e, di minoranza, dei consiglieri Ciriani, Bianchi e Ziberna;

- testo proposto dalla V Commissione permanente esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 24, 25 e 26 novembre 2014, e approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 26 novembre 2014;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 10450/P dd. 5 dicembre 2014.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.proveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio provveditorato e servizi generali